


Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 05/2022



Rassegna Enti Locali

n. 05/2022

Settimana dal 7 al 11 febbraio 2022

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Danilo Francesco Guerini Rocco

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Biandronno, Trampolino sul lungolago.

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Cultura

Biandronno, Trampolino sul lungolago	11
--	----

Amministrazione

Aggiornamento degli importi delle concessioni, decide il giudice ordinario	14
Pnrr, nasce il tavolo di monitoraggio a sostegno degli enti locali	16
Consip, aggiudicata la gara «Data management» da 213 milioni in attuazione del piano triennale per l'informatica nella Pa	18
Banca dati buone pratiche, torna il progetto del Viminale per le Regioni dell'Obiettivo-Convergenza.....	19
Dal Tar Lazio nuovi paletti al risarcimento danni per annullamento dell'atto amministrativo.....	20
Non perseguibile il danno erariale se non è attuale, concreto e certo	22
L'Anac aggiorna i prezzi di riferimento per le forniture di carta alle Pa: rincari del 9,4% in soli quattro mesi	24
Pnrr, bando da 500 milioni per i servizi alle aree interne	25

Risorse Umane

Vietato ai Comuni cedere quote assunzionali all'ente parco	28
Compensi delle commissioni di concorso, ipotesi di transito sul fondo per le risorse decentrate.....	30
Permessi per diritto allo studio, nessuna discriminazione per il personale in prova	32
Piao, ecco il Dpr sull'abolizione dei vecchi piani - Ma è incognita sui tempi di approvazione	34

Incarichi extra, incentivi per maggior gettito, capacità assunzionale e categorie protette	35
Aran: nuovi pareri sul lavoro negli enti locali	37
Welfare integrativo impossibile per il personale senza risorse già stanziato	38
Prove di concorso suppletive per i positivi Covid: non per forza	40
Anche il personale in comando impatta sul calcolo delle capacità assunzionali.....	42
Cartellino, licenziamento anche per la timbratura falsa fuori orario	44
Presidenza del Consiglio: nuovi valori per assegni nucleo familiare e di maternità	46
Assunti Pnrr, stabilizzazioni all'orizzonte.....	47
Budget dinamico per le assunzioni del Pnrr	49
Enti pubblici, cinque tetti ai compensi per i presidenti da 38 a 240mila euro ..	51
Il «riservista» va assunto anche se il bando di concorso è per un solo posto ...	54
La Pa non è più un bancomat, quindi ora si può riformare.....	56

Finanza

Mancato riversamento di compensi percepiti senza autorizzazione, incluse le attività assolutamente incompatibili.....	59
Fondo garanzia debiti commerciali, possibile escludere le spese del servizio rifiuti dal calcolo	61
Anticipazioni sblocca-debiti, doppio vantaggio dalla rinegoziazione - Richieste al via da lunedì.....	64
Pnrr, Comuni chiamati a istituire una cabina di regia per il controllo e il monitoraggio dei progetti da attuare.....	66
Decreto energia, sul tavolo replica da 2-300 milioni per il fondone Covid dei Comuni	68
Fondo di solidarietà, enti locali alla finestra.....	70
Le vetrofanie decorative non pagano l'imposta sulla pubblicità.....	71
Il collegio revisori non è organo elettivo	72

Ministero Interno: rimborso IVA sui servizi non commerciali.....	73
Verifiche sul fondo di garanzia debiti commerciali da parte dell'organo di revisione	74
PagoPA: contributo piattaforme e codici tassonomici	78
Corte di Cassazione: aree produttive di rifiuti speciali	79
Imposta comunale sulla pubblicità e Cosap sono cumulabili.....	80
Partecipazioni, al Mef revisione periodica e censimento entro il 13 maggio	82
Il rebus dei solleciti di pagamento fino a 10mila euro	84
Accantonamento degli incentivi al personale al lordo degli oneri accessori dell'erogazione	88
Pnrr, necessario l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche anche dopo l'avvio della gara.....	90
Risorse dei fondi Covid utilizzabili anche nel 2022	93
CdP: accesso alle anticipazioni di tesoreria	96
Corte di Cassazione:	
agevolazione Imu sui terreni anche per le società agricole	97
Abitazione principale, non può essere negata un'esenzione a famiglia	98
I fondi per asili e servizi sociali mandano in fuorigioco i preventivi	101
Accertamento esecutivo, per gli enti locali sollecito «impossibile».....	103
Rendiconto, il prospetto delle risorse accantonate al vaglio della Corte dei conti	105
Contributi ai borghi in crisi turistica, dal Viminale le Faq con i chiarimenti	108
Decreto: stima della capacità fiscale per Comune.....	109

Gestione del Territorio

Scuole innovative, entro il 10 marzo le linee guida per gli architetti	111
Abusivismo edilizio, arriverà l'anagrafe per censire le opere e rafforzare i controlli (e finanziare le demolizioni).....	112

Anac vs Anas: le ragioni d'urgenza non giustificano il frazionamento degli importi per evitare le gare	114
Cauzione provvisoria, la stazione appaltante non può pretendere che l'impresa paghi in proprio	116
Gare, il Consiglio di Stato chiarisce i confini tra requisiti di qualificazione e di esecuzione	118
Affidamenti, da Anac un freno alle proroghe	123
La tutela dell'ambiente entra in Costituzione.....	125
Abusi edilizi, la Pa deve sempre valutare le opere in modo unitario	126
Trasporto pubblico locale, no al project financing per affidare il servizio senza opere	128
Anac, la documentazione tecnica non può identificare uno specifico fornitore o ditta produttrice	130
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese.....	132
Barriere architettoniche, per l'ascensore interno non basta la Scia	135
Bandi, no alle clausole che dispensano le imprese dall'autodichiarare i requisiti	138

Polizia Locale - Attività Economiche

Ministero Salute: obbligo utilizzo mascherine e deroghe.....	140
Stop alle mascherine all'aperto.....	141
Anac: allestimenti auto della Polizia locale e affidamento diretto.....	143
Decreto: utilizzo del green pass	144
Ministero Interno: nuova disciplina del trasporto su strada di merci e passeggeri.....	145

Servizi Demografici

Anpr, il Viminale «forma» i dipendenti sui nuovi servizi per il cambio di residenza online.....	147
---	-----

Welfare


Ministero del Lavoro: contributo per potenziamento servizi sociali.....	150
Contributi ai Comuni per infrastrutture sociali, prorogati i termini per l'avvio dei lavori.....	151

Rassegne Giurisprudenziali

Incentivi funzioni tecniche, spazi assunzionali, gestione economica e disavanzo: le massime della Corte dei conti	153
---	-----

Cultura

Biandronno, Trampolino sul lungolago



Sul lungolago di Biandronno si trova il **vecchio Trampolino**, costruito nel 1935 per favorire lo sport nel comune. I biandronnesi erano gli unici ad avere lungo la riva del lago una simile costruzione che permetteva ai giovani del paese la pratica di sport acquatici.

Realizzato in cemento armato, appare come una costruzione d'altri tempi con una scala ripida, ma che merita di essere valorizzata come struttura unica nel suo genere.

Dal trampolino si gode di un'ampia vista sulle acque del lago e sul Campo dei Fiori in tutta la sua interezza.

La costruzione è stata utilizzata per più di 30 anni dai giovani di Biandronno e dei paesi limitrofi. Le acque del lago, infatti, erano all'epoca balneabili e quindi sede di gare di tuffi.

Oggi sede di numerose manifestazioni ed eventi, il trampolino necessita però di interventi di manutenzione e non è possibile salirvi.

[Luoghi in Comune](#) è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

[Scopri - Biandronno](#)

Amministrazione

Aggiornamento degli importi delle concessioni, decide il giudice ordinario

La controversia riguardante la rideterminazione di canoni di concessioni demaniali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Così ha stabilito il Tar del Lazio, con la [sentenza 1884/2022](#) pubblicata il 1° febbraio, ricordando che, in questi casi, l'amministrazione concedente è chiamata unicamente ad accertare le condizioni e i presupposti di fatto posti alla base dell'aggiornamento richiesto, attraverso semplici operazioni matematiche eseguite secondo i parametri previsti dall'articolo 1, comma 251, del DL 296/2006.

Per tali aggiornamenti, infatti, le valutazioni richieste all'amministrazione non sono di tipo discrezionale e cioè volte a valutare la concessione del titolo sulla base degli interessi pubblici complessivamente apprezzati e ponderati, come tali contestabili innanzi al giudice amministrativo, ma riguardano esclusivamente diritti soggettivi a contenuto patrimoniale (se concedere la rimodulazione del prezzo su aree già assegnate) eventualmente impugnabili in sede ordinaria.

La fattispecie analizzata dalla sentenza riguardava il diniego frapposto dal Comune di Roma alla riduzione del 50% del canone richiesta dal concessionario di un arenile del litorale laziale a causa della riduzione degli spazi attribuiti dovuti ai fenomeni erosivi che interessano il territorio.

Il Tar, con la sentenza 1884/2022, in applicazione dei richiamati criteri, non si è pronunciato nel merito della vicenda e ha declinato la propria giurisdizione, in quanto la fattispecie atteneva all'individuazione dei beni oggetto di concessione e dunque degli spazi già concessi, riguardo ai quali doveva unicamente essere operata l'elementare determinazione del canone sulla base dei vincolati parametri previsti dal DL 296/2006.

Nel caso specifico, pertanto, il Comune di Roma Capitale non aveva adottato il provvedimento autoritativo di diniego nell'esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale (come tale impugnabile innanzi al giudice amministrativo), ma si era limitato a quantificare le somme sulla base di un accertamento tecnico della natura e della effettiva consistenza dell'area oggetto di concessione, con

la conseguenza che il giudizio doveva essere proposto innanzi al giudice ordinario.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Roberta Raimondo

Pnrr, nasce il tavolo di monitoraggio a sostegno degli enti locali

Monitorare attentamente le modalità di funzionamento degli strumenti introdotti a sostegno degli enti locali, l'efficacia della loro attuazione e le eventuali ulteriori necessità che dovessero emergere sui territori. È questo l'obiettivo del tavolo di lavoro appena istituito, coordinato congiuntamente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, con la partecipazione di rappresentanti del ministero dell'Economia, del Dipartimento per le politiche di coesione, di Regioni, Province e Comuni.

«Il Governo ha raccolto l'allarme dei sindaci e degli amministratori locali all'assemblea Anci di Parma - ha sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta - approvando un ventaglio di misure senza precedenti. Misure che potenziano le capacità assunzionali degli enti attraverso trasferimenti diretti, fondi appositi e regole semplificate e rapide di reclutamento del personale. Tramite le convenzioni stipulate - o in corso di definizione - con Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, Sogei e le possibilità di intervento riconosciute a Medio Credito Centrale sono stati, inoltre, predisposti strumenti di assistenza tecnica a supporto delle fasi di progettazione e attuazione dei progetti Pnrr. Adesso bisogna accertarsi che a questo sforzo legislativo e amministrativo seguano i fatti. Con il tavolo appena costituito continuiamo l'impegno a fianco di Regioni, Province e Comuni per costruire la nuova Italia».

«Presso il Dipartimento per gli Affari regionali nei mesi scorsi abbiamo costruito una struttura di missione, una vera e propria task force, a disposizione delle amministrazioni comunali, per informare e aiutare tutti gli amministratori - ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini - La nuova iniziativa che inauguriamo oggi con il ministro Brunetta rafforza questo ascolto permanente del Governo nei confronti della PA, sostenendo procedure, iniziative, progetti, e tutto ciò che necessita per il positivo utilizzo dei fondi Ue».

Un'ottima iniziativa - per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna - che risponde a una necessità concreta: verificare che i sostegni agli

enti locali messi in campo non restino sulla carta ma siano ben compresi e impiegati, individuando e correggendo ogni criticità man mano che si presenta.

Il tavolo è uno «strumento utile e un metodo da esportare anche nelle relazioni con altri dicasteri per dare concretezza agli interventi del Pnrr e monitorarne l'attuazione» per Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. «Consentirà di entrare nel merito delle diverse situazioni locali, dando maggiore coerenza al processo in corso e fornendo utili supporti laddove necessario. Un impegno che si inquadrerà, come prevede il Pnrr, in un'ottica di rafforzamento strutturale della Pubblica amministrazione, con lo sguardo rivolto alle esigenze territoriali e locali», ha commentato Fedriga.

Apprezzamento è stato espresso dal presidente dell'Anci Antonio Decaro che ha rimarcato le preoccupazioni, in particolare rispetto al tema delle assunzioni necessarie nella fase esecutiva dei progetti.

«Per le Province - ha sottolineato il presidente dell'Upi Michele de Pascale - sarà l'occasione, tra l'altro, per verificare i progressi dell'opera di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti attraverso l'assunzione di personale specializzato, che è presupposto essenziale per la buona riuscita del Piano».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Consip, aggiudicata la gara «Data management» da 213 milioni in attuazione del piano triennale per l'informatica nella Pa

Consip ha aggiudicato l'accordo quadro «Data Management», che fa parte delle gare strategiche Ict in attuazione del Piano triennale dell'informatica nella Pa, con l'obiettivo di supportare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L'iniziativa - che ha un valore complessivo di 213 milioni di euro e sarà attivata entro il mese di marzo - mette a disposizione servizi applicativi e professionali per la valorizzazione del patrimonio informativo e dei modelli dati di supporto ai processi decisionali.

I servizi applicativi si concentrano su quattro aree tematiche:

- Data Warehouse e Business Intelligence - strumenti e soluzioni di analisi dati
- Big Data/Analytics - attività, metodologie e strumenti per l'analisi di grandi quantità di dati
- Open Data - produzione dati e documenti di tipo aperto con relativi metadati
- Artificial Intelligence/Machine Learning - tecnologie cognitive, analisi predittiva e applicazioni intelligenti.

Ai servizi applicativi si aggiungono quelli di program management, per supportare le amministrazioni nel coordinamento e nel monitoraggio dei progetti attivati.

Le amministrazioni avranno a disposizione due modalità di adesione all'accordo quadro:

- a "ordine", per stipulare rapidamente contratti esecutivi, selezionando il fornitore fra gli aggiudicatari con l'ausilio di un "comparatore", che individua l'offerta migliore in relazione alle esigenze;
- con "rilancio competitivo" fra i fornitori aggiudicatari dell'accordo quadro, per rispondere a particolari esigenze di nuovi sviluppi ed iniziative specifiche a carattere progettuale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Banca dati buone pratiche, torna il progetto del Viminale per le Regioni dell'Obiettivo-Convergenza

Prende avvio per il 2022 il progetto «Banca dati buone pratiche», promosso dall'Ispettorato generale di amministrazione (Iga) del ministero dell'Interno con l'obiettivo di diffondere, condividere e favorire il riutilizzo, nelle quattro regioni Obiettivo - Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), delle iniziative e/o esperienze innovative delle pubbliche amministrazioni replicabili in altri contesti.

L'iniziativa del Viminale prevede la raccolta e la selezione delle best practice territoriali, entro il 30 aprile prossimo, da parte delle 25 prefetture delle regioni interessate, che provvederanno poi a trasmettere quelle positivamente valutate all'Ispettorato del ministero dell'Interno per la loro certificazione di Buona Pratica.

Le buone pratiche amministrative - certificate a partire dal 2013, anno di avvio del progetto Banca dati buone pratiche, fino al 2021, in piena pandemia da Covid - sono state particolarmente significative in una pluralità di settori della vita sociale ed economica: dalla digitalizzazione al miglioramento dei processi aziendali, dalla promozione in larga scala di attività imprenditoriali locali al superamento delle difficoltà legate alla emergenza sanitaria, dal monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione e per la trasparenza amministrativa al contrasto del racket e dell'usura.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Dal Tar Lazio nuovi paletti al risarcimento danni per annullamento dell'atto amministrativo

Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito e l'illegittima compressione della situazione giuridica lesa, talché non ricorre allorché il giudice abbia individuato spazi residui per l'esercizio del potere in senso nuovamente sfavorevole al ricorrente. Lo afferma il Tar Lazio nella [sentenza n. 725/2022](#).

La richiesta

A seguito dell'annullamento di un provvedimento innanzi al Consiglio di Stato, un operatore economico ha chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, ritenendo evidenti l'ingiustizia del danno (accertata dalla sentenza) e il nesso causale tra l'adozione dell'atto e la perdita economica subita (impossibilità di svolgere la sua attività) e non ricorrendo la necessità di indagare la ricorrenza dell'elemento soggettivo in ragione dell'operatività del principio di responsabilità oggettiva.

Dal corpo della sentenza si evidenzia che l'annullamento dell'atto era stato disposto in accoglimento della censura con la quale era stato lamentato il difetto di motivazione riguardo al tipo di provvedimento adottato. La sentenza ha affermato che l'accoglimento dell'appello non risultava in alcun modo dipendente dalla fondatezza delle ulteriori censure nel merito, riconoscendo legittimamente esercitato il potere di intervento e che il vizio del provvedimento atteneva lo specifico profilo del difetto della necessaria motivazione quanto alla giustificazione della scelta sul tipo di misura ritenuta da adottare tra quelle possibili.

Il bene della vita

Il punto centrale del ragionamento dei giudici amministrativi capitolini è che, in questi casi, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento in quanto l'annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi formali (quali il difetto di istruttoria o di motivazione) o procedurali (come il vizio di incompetenza), in quanto non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato, non consente di accogliere la domanda finalizzata al risarcimento del danno: mentre

la caducazione dell'atto per vizi sostanziali vincola l'amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice, l'annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell'atto annullato e lascia ampio potere in merito all'amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità. Quindi, non ricorre l'ingiustizia del danno nel caso in cui la pronuncia di annullamento, intervenuta per vizi formali, abbia espressamente individuato spazi residui per un corretto esercizio del potere in senso nuovamente sfavorevole al ricorrente, così da non contenere alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene.

Il risarcimento

Il Tar Lazio afferma che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), nonché la riscontrata ricorrenza, pur in presenza di un interesse legittimo oppositivo, di un accertamento in ordine all'illegittima compressione della situazione giuridica lesa. E ancora: ai fini del riconoscimento della spettanza del risarcimento dei danni, l'illegittimità del provvedimento di per sé non può fare riscontrare la colpevolezza-rimproverabilità dell'amministrazione, rilevando invece altri elementi, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'amministrazione.

Con specifico riferimento all'elemento psicologico, la colpa della pubblica amministrazione viene individuata non nella mera violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ma quando vi siano state inescusabili gravi negligenze od omissioni, oppure gravi errori interpretativi di norme, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione. Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Non perseguibile il danno erariale se non è attuale, concreto e certo

Tutti assolti gli amministratori e i dirigenti di un Comune convenuti dinanzi alla [Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte](#), con l'accusa di aver rilasciato, con colpa grave, un numero sempre maggiore di licenze di trasporto del tipo taxi o noleggio con conducente, al di fuori di una programmazione ordinata del trasporto pubblico non di linea, consentendo di fatto un trasporto pubblico di linea di passeggeri sul Lago Maggiore.

Il giudizio di responsabilità ha preso le mosse da un esposto presentato in Procura dalla gestione governativa nel 2017, la quale affermava di aver avviato sin dal 2014 nei confronti del Comune un'azione di risarcimento danni per 10 milioni di euro, e di aver notificato una diffida stragiudiziale in tal senso all'ente, con l'invito a far cessare i comportamenti di concorrenza sleale perpetrati a suo danno.

Questo perché, secondo il vigente quadro normativo in materia, la Gestione governativa Navigazione Laghi e, per essa, il Ministero dei Trasporti, sono gli unici soggetti titolati alla gestione di un servizio di trasporto passeggeri di linea sul Lago Maggiore.

Di contro, l'articolo 1 della legge 21/1992 stabilisce che il servizio pubblico di trasporto non di linea, in capo alla gestione comunale, ha una funzione meramente complementare e integrativa rispetto al trasporto di linea.

Secondo il capo di imputazione a carico degli amministratori e dei dirigenti comunali, questi avrebbero emesso un numero esorbitante di licenze di trasporto non di linea, fino al punto da determinare «... una vera e propria concorrenza sleale posta in essere dagli esercenti del servizio non di linea a danno della Gestione Governativa, con conseguente emorragia continua di entrate (...), grazie alla sistematica omissione di controlli, alla mancata applicazione della normativa sanzionatoria, al mantenimento di uno sproporzionato numero di licenze per taxi ed N.C.C. ...».

In altre parole, il danno erariale contestato dalla Procura riguardava le licenze comunali rilasciate dall'ente, con ingiusta lesione delle prerogative del soggetto gestore del servizio di navigazione di linea in regime di esclusiva.

Nel prendere in esame la questione il collegio ha rilevato, in primo luogo, il quadro normativo incerto e poco chiaro in materia, che nel corso degli anni è stato fonte di un notevole contenzioso tra l'Autorità nazionale e locale.

In ragione di ciò, i giudici hanno ritenuto che «non possa assumere carattere di certezza ed attualità un danno erariale che si presenti come meramente eventuale e richieda ai fini del suo effettivo accertamento di prendere posizione fra i rispettivi ambiti di competenze normative fra diverse istituzioni Stato, Regione, Comune alla luce dell'articolato quadro normativo di riferimento (legge quadro n.21/1992 come modificato dall'art.29 c.1 quater D.L.207/2008 e art.10 bis del D.L.135/2018)».

Tale quadro normativo ha tra l'altro attribuito ai Comuni la potestà regolamentare e il potere di determinare requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di Ncc.

In tale contesto, la Sezione ha osservato che il Comune, avvalendosi della potestà regolamentare attribuitagli per legge, ha approvato un proprio regolamento comunale sui servizi di trasporto pubblico non di linea sul Lago Maggiore a mezzo natante, regolamento che non è mai stato impugnato dalla Gestione Governativa, neppure congiuntamente al rilascio dei titoli autorizzativi o contestualmente all'approvazione delle nuove tariffe.

L'insieme di queste circostanze ha dato luogo a una fattispecie che, ad avviso dei giudici, non può essere inquadrata nella categoria del danno erariale per la mancanza dei requisiti di attualità, concretezza e certezza, con la conseguente assoluzione degli amministratori e dirigenti convenuti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autore: Michele Nico

L'Anac aggiorna i prezzi di riferimento per le forniture di carta alle Pa: rincari del 9,4% in soli quattro mesi

L'Anac aggiorna i prezzi della carta in risme, uno degli articoli più acquistati dalle pubbliche amministrazioni. La decisione, [formalizzata dal Consiglio dell'Autorità del 2 febbraio](#), è arrivata dopo aver preso atto dell'aumento dei prezzi rilevato tra luglio e dicembre 2021. Un aumento che la stessa Autorità definisce «significativo» e che l'ha portata a rivedere il listino di riferimento per la Pa, che l'Anac è tenuta a pubblicare ogni anno entro il primo ottobre, dopo soli quattro mesi dall'ultima revisione, decisa nella seduta del 28 settembre 2021 .

Il rincaro, segnala l'Anac, è stato del 9,416% rispetto all'ultimo valore pubblicato. Il dato è stato rilevato sulla base delle informazioni reperibili sul portale della Camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi, elaborate da Anac. A mettere in moto l'Autorità sono state le segnalazioni inviate da alcune stazioni appaltanti.

I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

I contratti stipulati in violazione di questo prezzo massimo, sottolinea all'Autorità, risultano nulli. «L'individuazione dei prezzi di riferimento - viene ricordato - favorisce la trasparenza del mercato e la vigilanza, consentendo agli operatori pubblici di rendersi conto se il prezzo che stanno pagando è ottimale o meno. Inoltre, permette di controllare la stazione appaltante verificandone l'operato». Fissare i prezzi di riferimento, «costituisce poi un aiuto fattivo alle amministrazioni pubbliche, facilitando la predisposizione dei capitolati, in quanto viene indicata la soglia da mettere a base di gara. E garantisce risparmi - è la conclusione - che, su larga scala, risultano cospicui».

Sul sito dell'Anac, [a questo indirizzo](#), insieme agli altri documenti è anche presente una maschera Excel, utile a calcolare rapidamente i costi degli approvvigionamenti basati sul prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Pnrr, bando da 500 milioni per i servizi alle aree interne

La primissima fase di implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha mostrato tutta la difficoltà di rispettare la clausola che prevede di destinare al Sud almeno il 40% degli investimenti ripartibili a livello regionale. Nella ricognizione del Sole-24 Ore del 16 gennaio, emergeva che sui primi 65 bandi aperti dai ministeri, dieci non rispettano la quota. Ieri, durante l'audizione alla Camera sul Pnrr, il ministro per il Sud Mara Carfagna ha ammesso il problema sottolineando che il controllo ex post dei bandi, una volta cioè pubblicati, non è sufficiente, «soprattutto se si vuole evitare che le misure correttive e compensative operino solo in una fase “patologica”». Poche ore prima dell'audizione si è svolta una riunione sul tema, ha aggiunto il ministro nelle risposte ai parlamentari, per affinare un meccanismo che, di intesa con il ministero dell'Economia, consenta anche al ministero del Sud di avere un monitoraggio reale dell'azione delle varie amministrazioni competenti per intervenire prima che un bando sia ormai pubblicato. Di fatto, comunque, per i bandi già aperti e che non rispettano la quota adesso dovrebbe essere necessario pensare a un intervento compensativo.

Tra i bandi di diretta competenza del ministero per il Sud, invece, il prossimo è in arrivo entro marzo. «Pubblicheremo un avviso pubblico per i 500 milioni di nuove risorse previste nell'ambito dell'intervento di “Potenziamento dei servizi e infrastrutture sociali di comunità” rivolto ai Comuni delle aree interne» preannuncia Carfagna. La linea di intervento, che prevede complessivamente 725 milioni di euro, include anche 225 milioni già ripartiti tra i Comuni del Mezzogiorno dal Dpcm del 17 luglio 2020. Con questi fondi si punta a facilitare l'erogazione di una serie di servizi (ad esempio agli anziani e a persone in difficoltà) migliorando i collegamenti con i centri urbani.

Occorreranno invece oltre 30 interventi per concretizzare i progetti nelle Zone economiche speciali finanziati dal Pnrr con 630 milioni. Entro febbraio sarà indetta la prima gara, per 30 milioni, relativa alle infrastrutture dell'interporto di Nola (Napoli).

Dopo un lungo stallo, sono stati finalmente nominati i commissari straordinari incaricati di sbloccare le procedure nelle Zone economiche speciali e quindi rendere realizzabili gli interventi del Pnrr. «Nei prossimi mesi – ha aggiunto Carfagna nel corso dell’audizione - ci occuperemo di promuovere le Zone in Europa e nel mondo, a partire da un evento a tema che terremo a marzo a Expo Dubai».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autore: Carmine Fotina

Risorse Umane

Vietato ai Comuni cedere quote assunzionali all'ente parco

I Comuni non possono cedere le proprie capacità assunzionali all'ente gestore di un parco regionale. È quanto afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la [delibera n. 12/2022](#), che interpreta in maniera rigida l'articolo 32, comma 5, del Tuel.

Il quesito

Un sindaco ha chiesto alla sezione un parere in merito la possibilità di cedere parte della propria capacità assunzionale, come risultante dall'applicazione del Dm 17 marzo 2020, a un ente gestore di un parco naturale regionale. E i magistrati contabili, tenendo conto del contesto regolatorio dettato dall'articolo 33, comma 2, del DL 34/2019 in combinato con l'articolo 32, comma 5, del Tuel, forniscono una risposta negativa, in quanto quelle disposizioni normative non ammettono deroghe o eccezioni per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di unioni.

Il comma 2 dell'articolo 33 consente ai comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia e che fanno parte delle unioni, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime. Al comma 5 dell'articolo 33 del Tuel, relativo alle unioni di comuni, il DL 50/2017 ha inserito un ultimo periodo alla luce del quale i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di cui fanno parte.

La cessione

La sezione lombarda della Corte dei conti rimarca questo nuovo sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, il cui regime è chiaramente delineato dalla norma primaria, che non lascia spazio a fattispecie derogatorie non espressamente enunciate, qual è invece quella

puntualmente prevista dall'articolo 33, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni. Quella proposta in favore dell'ente parco si porrebbe come una eccezione che, in quanto tale, se non espressamente previste dalla legge, si scontrerebbe anche con lo spirito delle nuove disposizioni, che se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall'altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti. La scissione di questi due aspetti, pertanto, non può essere ammessa se non espressamente prevista dalla legge, come nel caso dell'articolo 32, comma 5, del Tuel, il cui ultimo periodo, «con disposizione eccezionale e perciò di stretta interpretazione», si legge nel parere, consente ai comuni di cedere le proprie capacità assunzionali esclusivamente all'unione di cui fanno parte.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Compensi delle commissioni di concorso, ipotesi di transito sul fondo per le risorse decentrate

I compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso pubblico sono (probabilmente) destinati a transitare dal fondo per le risorse decentrate. Questa la conclusione che può trarsi dal parere reso dall'Aran a un Comune con la [nota prot. 1831/2022](#). Il tema è quello dei compensi di cui all'articolo 3, commi 13 e 14, della legge 56/2019. Com'è noto la legge sulla Concretezza ha introdotto novità in tema di remunerazione dei componenti delle commissioni concorsuali pubbliche. Novelle che generalmente si ritenevano riferibili anche agli enti locali. In questo senso sembrava in effetti deporre anche il Dpcm 24 aprile 2020, emanato in attuazione dell'articolo 3, che ha declinato gli importi dei compensi, e che prevede che le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possano recepirne il contenuto.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, con parere reso a un Comune nel giugno scorso, ha confermato in sostanza l'impostazione di cui sopra, con due ulteriori sottolineature: la deroga all'onnicomprensività del trattamento dirigenziale, di cui all'articolo 24 del Tupo, stabilita dal comma 14, è di portata generale; inoltre, i membri di commissione concorsuale vengono remunerati per incarichi che configurano «attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti». Due conclusioni che la Funzione Pubblica ha correlato alle chiare finalità della norma: assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici. Il Dfp, inoltre, ha affermato che la corresponsione dei compensi riguarda «tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso».

Si è poi registrato un intervento della Corte dei conti per la Lombardia, che con delibera 253/2021 ha sostenuto l'inapplicabilità della norma agli enti locali, in particolare a seguito dell'abrogazione del comma 12 dell'articolo 3. Imperniata sulla lettera del comma 13, nonché sugli atti parlamentari del DL 162/2019, relativi alla modifica soppressiva di cui sopra, la delibera ha segnato un approdo di segno totalmente opposto. I magistrati contabili, peraltro, hanno rinviato il Comune istante all'Aran, per competenza, al fine di ottenere chiarimenti sulla

configurabilità o meno degli emolumenti in parola come trattamento accessorio.

L'Agenzia ha risposto solo in parte al quesito del Comune, latore di dubbi e difficoltà che sono di tutti gli enti locali. Infatti, a sua volta ha rinviato l'ente ad altri soggetti istituzionali: al Dipartimento per la Funzione Pubblica (che, a oggi, però, si è prodotto come detto sopra) per l'interpretazione della norma; al Mef per stabilire la soggezione o meno di quei compensi al limite al trattamento accessorio.

Nel fare questo, però, l'Aran fornisce una sorta di apertura interpretativa, nel momento in cui rammenta astrattamente, ma con un percettibile rimando semantico al caso trattato, che il fondo per le risorse decentrate può essere alimentato con le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. L'Agenzia rileva infatti che «dalla lettura delle suddette disposizioni contrattuali, si evince chiaramente che gli Enti possono, di anno in anno, alimentare il Fondo delle risorse decentrate variabili con risorse previste da "specifiche disposizioni di legge" e che tali risorse potranno essere erogate secondo le modalità previste dalle medesime leggi».

Una risposta sibillina, che però richiama l'istituto contrattuale attraverso il quale potrebbero in effetti confluire nel fondo, e quindi collocarsi nella più ampia nozione di trattamento accessorio, anche i compensi per le commissioni concorsuali. D'altronde, trattandosi di retribuzione aggiuntiva, corrisposta al personale in funzione dell'assolvimento di compiti e dell'assunzione di responsabilità specifici, sarebbe complesso considerarli diversamente. La questione resta aperta: urge più che mai un intervento chiarificatore definitivo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/02/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Permessi per diritto allo studio, nessuna discriminazione per il personale in prova

La disciplina prevista dall'articolo 45 del contratto del 21 maggio 2018, in materia di diritto allo studio, trova applicazione anche nei confronti del personale che non abbia ancora superato il periodo di prova. La formulazione della disposizione contrattuale non preclude il riconoscimento del beneficio delle 150 ore di permesso previsto solo a favore dei dipendenti del comparto che abbiano perfezionato il periodo di prova.

D'altronde, secondo un principio di carattere generale, il dipendente in prova ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo eventuali espresse deroghe stabilite dalla disciplina contrattuale che, nel caso specifico, non sono contemplate.

Il chiarimento arriva in seno a un parere Aran pubblicato nei giorni scorsi ([CFL154](#)).

L'Agenzia rammenta, altresì, che una corretta lettura dell'articolo 20, commi 4 e 5 del richiamato contratto del 21 maggio 2018, porta a ritenere che per le assenze imputabili a fruizione dei permessi per diritto allo studio impattano sull'istituto giuridico del periodo di prova con effetto sospensivo dello stesso.

Il suggerimento è affiancato da un'altra risposta resa sempre dall'Aran ([CFL153](#)) a una diversa domanda, pur sempre riferita ai permessi per diritto allo studio.

In questo caso l'interrogativo posto da un ente locale è se l'utilizzo dei permessi per diritto allo studio oltre il limite annuale delle 150 ore può essere compensato con ore di straordinario a recupero non ancora fruite.

Per i tecnici di Via del Corso, fermo restando che la regola contrattuale contenuta all'articolo 45, comma 9, del contratto (che, prevede che, in mancanza delle certificazioni attestanti la partecipazione o il superamento degli esami sostenuti, i permessi già fruiti sono considerati come aspettativa per motivi familiari), è possibile sanare lo sfioramento del predetto limite annuale

anche attraverso l'utilizzo di prestazioni straordinarie non ancora compensate o liquidate.

L'indicazione fornita è molto utile perché consente agli enti di gestire con maggiore flessibilità situazioni analoghe, nella speranza che la nuova tornata contrattuale, in corso d'opera, possa prevedere alcuni piccoli interventi di manutenzione all'istituto in esame.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/02/2022

Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Piao, ecco il Dpr sull'abolizione dei vecchi piani - Ma è incognita sui tempi di approvazione

Prosegue il percorso per l'approvazione del Dpr che dovrà intervenire sul groviglio di norme che attualmente regolamentano i diversi strumenti di programmazione per farli confluire nel Piao. Il ministro Brunetta ha annunciato ieri che la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole allo [schema di decreto](#) approvato lo scorso 2 dicembre dal Governo.

Il testo del Dpr si compone di due articoli. Il primo elenca le norme ed i conseguenti adempimenti che vengono abrogati a seguito dell'introduzione del Piao e assorbiti nello stesso. Ne fanno parte: il piano della performance, il piano delle azioni positive, il Ptpc, quello per il lavoro agile, la programmazione delle assunzioni e delle azioni concrete nonché il piano esecutivo di gestione. Il secondo interviene chirurgicamente su numerose disposizioni al fine di sostituire i rimandi alle predette norme abrogate con il riferimento alle diverse sezioni del Piao.

L'obiettivo finale rimane quello dell'approvazione definitiva del Dpr entro il termine del 31 marzo 2022 come previsto dall'articolo 6 del DI 80/2021. Ma, come evidenziato dallo stesso Ministro, la strada risulta impervia in quanto lo schema di decreto dovrà passare sia dal Consiglio di Stato che dalle commissioni parlamentari. Infine, il testo dovrà recepire le indicazioni fornite dai diversi soggetti per arrivare a una versione armonizzata da approvare in Consiglio dei Ministri in via definitiva.

Il rischio concreto è stato evidenziato dal rappresentante dell'Anci nella conferenza di ieri: il termine per l'approvazione del Piao è oggi fissato al 30 aprile e la complessità del percorso di approvazione del decreto rischia di imporre alle amministrazioni una duplicazione di adempimenti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/02/2022

Autori: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Incarichi extra, incentivi per maggior gettito, capacità assunzionale e categorie protette

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Incarichi ai dipendenti pubblici e verifiche prima dell'affidamento

«Il datore di lavoro privato che attribuisce incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della Pa è condizionato al previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Nel caso di specie una Cooperativa era stata sanzionata per la violazione dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001, per avere conferito incarichi lavorativi a tre dipendenti del ministero della Difesa, in assenza della prescritta autorizzazione.

Gli Ermellini hanno affermato che sussiste in capo ai datori di lavoro privati un onere di verifica dell'assenza dello status di pubblico dipendente del soggetto che intendono assumere. Detta verifica è obbligatoria e non può essere surrogata dalle dichiarazioni dei lavoratori che attestino la superfluità dell'autorizzazione. Su questi presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione. È quanto contenuto nella sentenza della [Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 38314/2021](#).

Irap negli incentivi per Imu e Tari

La Corte dei conti Lombardia, nella [delibera n. 3/2022/PAR](#), ha confermato quanto ormai consolidato in materia di incentivi per le maggiori riscossioni delle entrate, ovvero che «gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'Imu e alla Tari previsto dall'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 e degli incentivi previsti dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche devono essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap».

Non è possibile cedere capacità assunzionali dai Comuni ad altri enti, se non alle unioni

I Comuni non possono cedere i propri spazi di capacità assunzionale in favore di un ente gestore di un parco regionale. Lo ha confermato la Corte dei conti Lombardia con la [delibera n. 12/2022/PAR](#) in cui ha che, giustamente, sono inderogabili e di stretta applicazione le previsioni speciali dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 (convertito in legge 58/2019) – valido per i Comuni fino a 5mila abitanti – e dell'articolo 32, comma 5, del Tuel, che limitano espressamente la facoltà di cessione solo ed esclusivamente in favore delle unioni di Comuni.

Categorie protette e obbligo di assunzione

A fronte della richiesta di un candidato appartenente alle categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio, risultato idoneo a un concorso pubblico, che rivendichi il proprio peculiare status soggettivo, l'Amministrazione è tenuta ad assumerlo, ove si verifichi la triplice condizione dell'essere la stessa deficitaria delle specifiche quote obbligatorie previste per legge, calcolate con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in dotazione organica, della disponibilità di altri posti di analogo profilo (cioè, della non unicità di quello messo a concorso), nonché della assenza di limiti all'assunzione nell'anno di riferimento. È quanto ha chiarito il [Consiglio di Stato con la sentenza n. 524/2022](#) nella quale ha circostanziato le regole di assunzione del riservatario.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/02/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Aran: nuovi pareri sul lavoro negli enti locali

L'Aran ha pubblicato una serie di nuovi pareri, tra i quali segnaliamo i seguenti, del 7 febbraio, in quanto riguardanti gli enti locali:

- [CFL149](#): copertura oneri per il welfare integrativo;
- [RAL 1993](#): incentivi al personale di altro ente utilizzato in convenzione;
- [CFL150](#): giornata festiva e di riposo settimanale;
- [CFL151](#): utilizzo residui del fondo decentrato;
- [AFL48](#): dirigenti e welfare integrativo;
- [CFL 152](#): disposizioni per la Polizia Locale;
- [CFL 153](#): permessi di studio oltre il limite e compensazione con straordinari;
- [CFL154](#): permessi di studio e periodo di prova.

Fonte: Entionline del 10/02/2022

Welfare integrativo impossibile per il personale senza risorse già stanziato

Con due distinti pareri ([CFL149](#) e [AFL48](#)), pubblicati in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi», l'Aran ritorna sull'argomento del welfare integrativo (sia del personale del comparto che della dirigenza), introdotto dalla tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018, al fine di chiarire la portata delle norme contrattuali ed assicurare una omogenea e corretta applicazione dell'istituto.

I dirigenti

Il comma 2 dell'articolo 32 del contratto del 17 dicembre 2020 ha previsto che gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti utilizzando le disponibilità «già previste», per la medesima finalità, da precedenti norme e per la «parte non coperta» da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte, non superiore al 2,5%, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Ma la formulazione letterale della disposizione (con gli incisi «già previste» e «parte non coperta») consente a quegli enti locali che negli anni scorsi non hanno mai impiegato risorse a tal fine di promuovere, a partire dal 2021, le politiche di welfare integrativo?

La risposta dell'Aran riprende sostanzialmente quanto già affermato con un precedente parere (AFL46).

In sintesi, la disposizione contrattuale consente agli enti, che non hanno mai destinato risorse ai fini di welfare integrativo, di poter utilizzare, dall'anno 2021 e seguenti, solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti di ciascun anno.

L'Agenzia ricorda che, in base alle regole contrattuali, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrattazione integrativa.

La base di calcolo del 2,5% è data dall'intera disponibilità del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, ma occorre porre particolare attenzione al rispetto della previsione contenuta nell'articolo 57, comma 3 del citato contratto ovvero quella di garantire a favore della retribuzione di risultato un importo non inferiore al 15% del fondo stesso.

Il personale del comparto

E per il personale del comparto, cosa succede se l'ente in passato non aveva già stanziato risorse per le politiche di welfare aziendale? Per i tecnici di Via del Corso, l'articolo 72 del contratto del 21 maggio 2018 stabilisce in modo chiaro e univoco che gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Pertanto, se l'ente non aveva già in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la citata disciplina contrattuale, atteso che il contratto non prevede altre e diverse forme di finanziamento (quale, ad esempio, l'utilizzo di risorse decentrate come ha avuto modo di chiarire l'Aran con il parere [CFL29](#)).

Il problema del finanziamento per questi enti (in realtà la gran parte) sembra giungere a una soluzione con il nuovo rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021.

[Nell'atto di indirizzo del Comitato di settore autonomie locali del 14 luglio 2021](#) si legge, infatti, che l'attuazione nel comparto delle Funzioni locali dell'indirizzo in materia di welfare contrattuale contenuto nell'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021, impone il superamento, anche in un'ottica di armonizzazione tra i comparti, delle specifiche limitazioni al finanziamento del welfare contrattuale stabilite nel solo comparto delle Funzioni locali.

Risorse finanziarie che potranno derivare anche dalla possibilità di reimpiegare parte dei risparmi conseguenti ai piani di riorganizzazione in strumenti di welfare integrativo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Prove di concorso suppletive per i positivi Covid: non per forza

La [sentenza del Tar Puglia n. 152/2022](#) si inserisce nel filone di decisioni su ricorsi di candidati impossibilitati alle prove concorsuali perché risultati positivi ai tamponi Covid ovvero in quarantena per contatti con contagiati. Casistica che nella stragrande maggioranza si è chiusa con l'accoglimento delle richieste di prove suppletive. E ciò perché - si è evidenziato - l'isolamento per Covid è una misura a tutela del concorrente positivo ma anche dei suoi stessi antagonisti.

Tuttavia questa volta il giudice amministrativo ha posto in evidenza che la normativa dell'emergenza non impone affatto alla Pa di organizzare le suddette prove suppletive per i candidati in quarantena Covid-19. La normativa in corso ha stabilito unicamente una "facoltà" per la Pa coinvolta. E se come nella vicenda la procedura deve essere conclusa nel minor tempo possibile proprio in ragione delle carenze emerse in costanza dello stato pandemico, allora il no alla richiesta di prova suppletiva è certamente giustificato.

Per il Tar Puglia gli impedimenti soggettivi dei concorrenti sebbene causati da caso fortuito o da forza maggiore sono irrilevanti ai fini della procedura e quindi non giustificano l'assenza del candidato alla selezione. Il principio di contestualità informa tutte le procedure concorsuali e selettive, e costituisce conseguenza della par condicio tra candidati: per tutti devono valere le medesime condizioni.

Qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona non solo non vi sarebbe identità tra le tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l'anonimato nella correzione e valutazione delle stesse. Non si potrebbe quindi assicurare un giudizio terzo e oggettivo mirato a individuare i più capaci e meritevoli.

Inoltre affinché la procedura sortisca gli effetti sperati al momento della sua indizione deve essere conclusa "tempestivamente" evitando che l'amministrazione perda interesse nell'obiettivo della selezione. Tutto ciò si mostra in contrapposizione con l'eventuale calendarizzazione di sessioni di prove suppletive, destinate ai candidati assenti nelle giornate prestabilite.

Peraltro a oggi non vige alcuna disposizione, neppure d'emergenza, idonea a imporre una deroga ai principi esposti. A legislazione vigente le amministrazioni "possono" prevedere, in ragione del numero di partecipanti l'utilizzo di sedi decentrate e ove necessario la non contestualità; assicurando comunque trasparenza e omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Emerge dunque che il legislatore pur consapevole del grave stato pandemico ancora in corso, ha previsto la mera possibilità di adottare misure che derogano alla contestualità delle prove, lasciando alle amministrazioni la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno o altrimenti possibile derogarli per mezzo di prove suppletive ovvero da remoto.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Anche il personale in comando impatta sul calcolo delle capacità assunzionali

Nel computo della «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» previsto dall'articolo 33 del decreto Crescita rientrano anche gli oneri del personale comandato.

È questa l'importante indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto con [deliberazione n. 17/2022/PAR.](#)

Un ente locale veneto, aderente a un consorzio di polizia locale, si è interrogato su quale sia il corretto criterio di quantificazione della spesa per il personale da utilizzare al fine di determinarne l'esatta incidenza rispetto alle entrate correnti nel caso di assegnazione del proprio personale al consorzio, attraverso l'istituto del comando.

Il dubbio nasce dal fatto che la circolare 13 maggio 2020 (interpretativa del decreto interministeriale 17 marzo 2020) circoscriverebbe il concetto di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» alle voci del macro aggregato BDAP U.1.01.00.00.000 («Redditi da lavoro dipendente») e non anche alle voci del macro aggregato 9 («rimborso personale comandato»), relativo alla spesa inerente ai rimborsi e al personale in comando.

Si deve prendere in considerazione solo le voci di bilancio tassativamente elencate nella circolare, quindi senza includere la spesa virtuale del personale comandato, oppure alle predette voci occorre aggiungere sia il macro aggregato 9 sia la spesa virtuale del personale comandato? Per la soluzione del rebus l'ente ha così investito direttamente la magistratura contabile.

I giudici contabili veneti, dopo aver premesso che la circolare 13 maggio 2020 ha natura interpretativa e non vincolante per la funzione consultiva giuscontabile, tracciano, in una fitta maglia di riferimenti normativi e giurisprudenziali, il perimetro in cui è possibile trovare la soluzione alla problematica esposta. In primo luogo, si rileva come con l'inciso «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del 17 marzo 2020 (che riprende la formulazione dell'articolo 33 del decreto Crescita) si evidenzia sia la trasversalità degli esborsi finanziati in materia di risorse umane sia la

conseguente inclusione di soggetti legati all'ente dal rapporto di servizio: in entrambi i casi rientra il personale in comando.

D'altronde il successivo articolo 2, comma 1, lettera a) del predetto decreto interministeriale utilizzando l'inciso «soggetti a vario titolo utilizzati (...) in strutture e organismi (...) comunque facenti capo all'ente» è ben riconducibile al caso di personale comandato o, in ogni caso, assegnato a strutture consortili. Altro elemento risolutore della questione è contenuto nelle indicazioni fornite dalla sezione delle Autonomie con delibera n. 12/2017/QMIG, laddove, in merito ai rimborsi da comando, aveva precisato che la spesa sostenuta dall'ente cedente deve essere figurativamente considerata come spesa del personale. Più in generale, poi, per qualificare la spesa di personale, occorre far riferimento ai principi generali del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011, e in particolare al principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma).

Dunque, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali, nella nozione di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» dovrà farsi rientrare anche quella relativa alle spese del personale in comando. Infine, si legge nella decisione dei giudici, a nulla rileva l'esenzione dai vincoli di spesa del lavoro flessibile del personale comandato (come, peraltro, chiarito dalla sezione delle autonomie con la summenzionata delibera) per l'evidente coordinamento tra le disposizioni normative: con il decreto 17 marzo 2020 la determinazione della spesa di personale ammissibile va effettuata in maniera omnicomprensiva; sulla spesa così determinata potranno operare le richiamate esenzioni rispetto ai vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, decreto legge 78/2010.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Cartellino, licenziamento anche per la timbratura falsa fuori orario

Integra la falsa attestazione di presenza in servizio, prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lettera a, del Dlgs 165/2001, con conseguente legittimità del licenziamento disciplinare irrogato, il comportamento del dipendente pubblico che timbra in entrata e in uscita in orario non lavorativo (in cui non erano dovute prestazioni lavorative), ma che, in realtà, si assenti dalla propria postazione. Sono questi i contenuti della sentenza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, n. 3055/2021.

Il fatto affrontato

Una pubblica amministrazione ha applicato nei confronti di un lavoratore la sanzione massima del licenziamento per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio (nel caso di specie poco più di due ore in una determinata giornata) senza essersi effettivamente recato presso la propria postazione.

La sanzione comminata, che tiene conto anche di pregressi procedimenti disciplinari a carico del dipendente, deriva all'applicazione dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/2001, introdotto dal decreto «furbetti del cartellino» (Dlgs 116/2016), il quale prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia».

Il dipendente si è rivolto al giudice ordinario per chiedere il suo reintegro.

Il ricorrente ha fondato la sua difesa su presupposto che l'ente non potesse contestare una falsa attestazione di presenza in ufficio poiché le timbrature in questione erano state effettuate al di fuori del proprio ordinario orario di lavoro. Il licenziamento è stato confermato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, così che il lavoratore a promosso ricorso in Cassazione.

La decisione

In primo luogo, la Corte traccia il perimetro di applicazione dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera a, del Dlgs 165/2001, con cui è stata introdotta una tipizzazione di fattispecie di illeciti disciplinari per i quali è prevista l'applicazione del licenziamento, senza dimenticare di richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.

In particolare, viene sottolineato come l'introduzione del comma 1 -bis nell'articolo 55-quater del Dlgs 165 del 2001 (avvenuta con il Dlgs 116/2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di «falsa attestazione di presenza»: è falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo l'alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttrive del servizio.

Dal quadro sopra delineato, si legge nella sentenza, occorre rimarcare e valorizzare la fraudolenza dell'azione nonché l'interesse del dipendente a ottenere l'attestazione circa l'effettiva prestazione del servizio, a sua volta condizione per la retribuzione.

Anche qualora l'erogazione stipendiale (incentivo) fosse subordinata a una valutazione conclusiva dell'operato del lavoratore, riservata al datore, non si esclude la valenza sintomatica del contegno tenuto e dell'intenzione di simulare la prestazione di una attività in realtà mai resa nonché di avvalersi dell'attestazione di presenza per tentare di conseguire l'emolumento. La Corte di cassazione ha dichiarato, pertanto, il ricorso inammissibile promosso dal dipendente e lo condanna al pagamento delle spese di lite.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Presidenza del Consiglio: nuovi valori per assegni nucleo familiare e di maternità

[Nella G.U. n. 30 del 5 febbraio è stato pubblicato il Comunicato](#) con cui il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio annuncia gli importi risultanti dalla rivalutazione, per l'anno 2022, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

Fonte: Entionline del 08/02/2022

Assunti Pnrr, stabilizzazioni all'orizzonte

L'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito in L. n. 233/2021, consentirà un futuro ingresso stabile negli organici degli enti locali ai dipendenti assunti a tempo determinato con lo scopo di attuare il Pnrr.

Il co. 4 dell'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito in L. n. 233/2021, contiene alcune indicazioni finalizzate a rendere attrattivi e, per quanto possibile, semplificati, i reclutamenti del personale a tempo determinato negli enti locali destinati ad attuare il Pnrr. Si prevede, infatti, che per tali assunzioni i comuni possano applicare quanto previsto dall'art. 1, co. 3 del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, valorizzando l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato con la loro introduzione nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, grazie ad una riserva di posti non superiore al 40% destinata al personale assunto con contratto a termine per il Pnrr che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno 36 mesi. L'art. 31-bis, infatti, consente di instaurare sin dall'origine rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 36 mesi e con scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Dunque, anche per gli enti locali si apre la prospettiva di far fruttare l'investimento nel personale assunto per i progetti del Pnrr, attraverso la possibilità di stabilizzare i dipendenti per una percentuale pari al 40%. E tali prospettive si rivelano interessanti anche per chi intende partecipare alle procedure di reclutamento, visto che sono elevate le probabilità di proseguire l'attività lavorativa con un'assunzione a tempo indeterminato. L'art. 31-bis, infatti, consente di applicare anche quanto prevede l'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, per cui agli enti locali possono procedere al reclutamento dei dipendenti da assumere per l'attuazione del Pnrr col sistema di una selezione preventiva, finalizzata ad inserire gli aspiranti in un elenco distinto per vari profili professionali. Il rapporto di lavoro, in questo modo, viene successivamente costituito, da parte degli enti locali, attingendo alle graduatorie di questi idonei: se più idonei manifestano l'interesse all'assunzione, il singolo ente potrà selezionare il candidato da assumere, con le procedure semplificate previste dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021.

Infine, l'art. 31-bis consente espressamente anche di applicare l'art. 3-ter del D.L. n. 80/2021 che, modificando l'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, convertito in L. n. 160/2016, consente che le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Pnrr e l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica, inclusi i servizi, e settore sociale, purché disposte nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia, si possano disporre anche in caso approvazione dei bilanci, dei rendiconti e del bilancio consolidato, oltre i termini di legge e di mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle p.a.

Fonte: Italia Oggi n. 32 del 08/02/2022 pag. 28

Autore: Luigi Oliveri

Budget dinamico per le assunzioni del Pnrr

Offre sollievo ai Comuni la deroga dell'articolo 31-bis del DL 152/2021, che consente di assumere a tempo determinato gli specialisti per il Pnrr. Ma gli enti devono calcolare accuratamente gli spazi finanziari resi disponibili, per evitare sorprese.

L'articolo 31-bis dispone che ogni Comune possa utilizzare, in deroga all'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010, uno spazio aggiuntivo pari al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti negli ultimi tre rendiconti, al netto dell'Fcde dell'ultimo preventivo, per una percentuale distinta per fascia demografica. La spesa sfugge anche ai vincoli dei commi 557 e 562 della legge 296/2006, ed esce dal conteggio previsto dall'articolo 33, comma 2 del DL 34/2019. La somma è destinabile solo ad assunzioni a tempo determinato, strettamente correlate all'attuazione del Pnrr, per personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità e per un periodo anche superiore ai 36 mesi ordinari, con termine non eccedente il 31 dicembre 2026.

Fin qui ottime notizie. Tanto forte è l'intento del legislatore che la norma vale perfino (comma 3) per i Comuni strutturalmente deficitari, sottoposti a procedura di riequilibrio o in dissesto, previa verifica della Cosfel. Tutti devono garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, asseverato dai revisori dei conti.

Ma va prestata attenzione alla modalità di calcolo. Le assunzioni a termine saranno per lo più di durata pluriennale, data la complessità dei progetti Pnrr. La fonte legale prefigura, alla lettera, un conteggio a scorrimento nel tempo, come accade per gli spazi assunzionali ordinari. Ogni anno, perciò, la media delle entrate correnti dei tre rendiconti precedenti si aggiornerà, e, applicandovi la percentuale prevista, il risultato muterà, originando un budget disponibile dinamico.

In certi casi potrebbe accadere che per reclutamenti attivati sull'extra budget disponibile in prima applicazione gli spazi derogatori del secondo anno, o successivi, non siano sufficienti a coprirne l'intero costo (evidentemente se la media delle entrate correnti risultasse in calo). Prudenza vorrebbe, fin d'ora, che

se possibile non si sfruttasse fino in fondo la spesa teorica disponibile: ma cosa accadrebbe in quell'ipotesi?

La norma sembra imporre che ogni euro eccedente lo spazio aggiuntivo concesso dall'articolo 31-bis sia sostenuto dai Comuni entro i propri limiti ordinari. La spesa ulteriore, perciò, sarà soggetta ai tetti del lavoro flessibile e della spesa di personale in valore assoluto, e rileverà per il computo degli spazi assunzionali ordinari.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Enti pubblici, cinque tetti ai compensi per i presidenti da 38 a 240mila euro

Prendono forma le regole con i nuovi tetti ai compensi degli amministratori e dei controllori negli enti pubblici.

I numeri

L'impianto, articolato in cinque fasce in base alle dimensioni dell'organismo da gestire o vigilare, è scritto in un [Dpcm preparato dalla Ragioneria generale dello Stato con Palazzo Chigi](#) e inviato al Consiglio di Stato per il [parere](#). Negli enti più piccoli il presidente non potrà guadagnare meno di 20mila e più di 38mila euro lordi all'anno: per il vice si va da 5mila a 13.300 euro, mentre i consiglieri di amministrazione si dovranno accontentare di una somma fra i 2mila e i 7.600 euro. Negli organi di controllo si va dai 3mila-5.700 euro previsti come limiti minimo e massimo del presidente ai 2mila-4.560 riservati agli altri componenti. Queste cifre salgono poi di scalino in scalino, modulati in base agli indicatori dimensionali, fino ad arrivare ai 150mila-240mila euro indicati come confini dei compensi per chi guida gli enti più grandi. Con la solita graduazione dei limiti per gli altri.

Una lunga storia

Il testo, si diceva, è uscito dai palazzi del governo per finire sui tavoli dei giudici amministrativi per l'esame indispensabile al via libera finale. E già questa è una notizia. Perché il decreto attua una delle tante regole scritte sull'onda di una presunta urgenza, motivata dalle solite parole d'ordine dei tagli a «poltrone» e «costi della politica» molto in voga qualche anno fa, che come è capitato spesso ha acceso un dibattito rapido a infiammarsi quanto a spegnersi quando si è trattato di passare alla parte giudicata più noiosa: quella dell'attuazione effettiva delle decisioni. Ora la macchina è ripartita, e indica la volontà del premier Draghi e del ministro dell'Economia Franco di riprendere il filo del discorso per portarlo al traguardo dell'applicazione. In quest'ottica il decreto sugli enti pubblici potrebbe essere quindi seguito a stretto giro dalle regole parallele sulle società partecipate. In quest'ottica il decreto sugli enti pubblici potrebbe essere quindi seguito a stretto giro dalle regole parallele sulle società partecipate; per le società degli enti territoriali, che rappresentano l'ampia

maggioranza, i compensi sono ormai cristallizzati all'80% di quanto percepito nel 2013, con un congelamento che sta creando parecchie tensioni.

La divisione in cinque fasce pensata per non applicare limiti uguali a realtà così diverse fra loro, nel caso delle società è comparsa per la prima volta nella legge di stabilità del 2015. Che in uno slancio di ottimismo aveva messo in calendario il decreto attuativo entro 30 giorni dall'entrata in vigore. Poi la questione era rimbalzata nella riforma Madia del 2016. Dove si era impantanata. Le regole sugli enti pubblici, al centro del nuovo decreto, sono scritte nella legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, comma 596).

Gli enti interessati

Il nuovo impianto parte proprio da lì. Si tratta di una platea ampia che nell'elenco Istat delle Pa comprende gli «enti produttori di servizi economici» (le agenzie, l'Enac, l'Enit solo per fare qualche esempio), gli «enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali» (come il Coni, la Croce Rossa, la Biennale di Venezia o il Festival dei Due Mondi), gli enti di ricerca (Enea, Cnr, Agenzia spaziale italiana eccetera) e le Autorità indipendenti, chiamate a fissare gli emolumenti «in coerenza con i principi» fissati dal regolamento. Resta però combattuta la sorte della miriade di enti partecipati da regioni ed enti locali. La bozza di decreto li esclude insieme agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ma il Consiglio di Stato ha già scritto a Mef e Palazzo Chigi per ricordare che la norma primaria si limita a esonerare gli enti del servizio sanitario nazionale.

Per costruire i cinque livelli, il decreto incrocia quattro parametri: il patrimonio netto, l'attivo, le spese di personale e il valore della produzione. Ciascuno di questi indicatori è articolato in sei fasce, a cui viene attribuito un punteggio. La somma dei punteggi determina la classe in cui viene collocato l'ente pubblico, e quindi i conseguenti limiti ai compensi. Per dare un'idea, sul patrimonio netto la prima fascia arriva a 10 milioni, la seconda a 30, e le successive scattano a 100 milioni, 500 milioni e un miliardo. Nel valore della produzione si è in prima fascia fino a un milione di euro, e poi si sale di scalino in scalino a 10, 50, 150 e 250 milioni.

Le conseguenze

Le ricadute pratiche dipendono dai livelli dei compensi attuali, che sono stati scelti in assenza di regole rigide e potranno essere confermati fino alla scadenza

dei mandati. Ma i numeri sembrano prospettare tagli anche consistenti per le realtà nelle prime due classi, che sono la maggioranza visti i parametri elevati fissati dal decreto.

Individuata la classe di appartenenza, nemmeno la scelta fra il limite minimo e massimo dei compensi è discrezionale. Perché va fondata su una serie di parametri di complessità, individuati dal decreto, che comprendono l'esclusività del rapporto di servizio del presidente, il grado di autonomia finanziaria ma anche il numero delle sedi. Una deroga è possibile quando i parametri determinerebbero compensi «non idonei». Ma andrà motivata in base al carattere strategico dell'ente, all'«effettivo livello di responsabilità» e alla «specifica qualificazione professionale» necessaria per l'incarico. E, soprattutto, dovrà essere autorizzata da Palazzo Chigi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autori: Gianni Trovati e Stefano Pozzoli

Il «riservista» va assunto anche se il bando di concorso è per un solo posto

Le esigenze della Pa per la migliore selezione dei propri impiegati vanno bilanciate con quelle di tutela delle categorie protette. Si tratta di consentire un più agevole reperimento di occupazione a soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate. Ciò vale persino quando si tratti di bandi indetti per un solo posto e senza alcun richiamo alle quote di riserva.

Neppure è esatto che in questo caso il concorso perda la propria ragion d'essere poiché al momento del bando non è affatto noto se e quanti appartenenti alle categorie protette vi parteciperanno; e comunque l'applicazione della riserva resta subordinata al superamento delle prove concorsuali che tutti i concorrenti sono chiamati a sostenere in parità.

Il Consiglio di Stato con la [sentenza n. 524/2022](#) ha chiarito che laddove la Pa non abbia già ottemperato ai propri obblighi assunzionali la presenza in graduatoria di un "riservatario" non può essere ignorata perché ciò non implica l'alterazione dell'ordine di merito né comporta necessariamente quello della immissione in servizio: semplicemente impone di tenerne conto nel termine di validità della graduatoria e nel limite di quota imposto dalla legge.

La natura "imperativa" delle norme sulle quote di riserva o sul collocamento obbligatorio ne obbliga il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta menzione nei singoli bandi di concorso. Ciò perché queste regole trovano applicazione per legge.

Se è vero che la Pa è obbligata a provvedere a tali assunzioni, è altrettanto vero che il legislatore l'ha lasciata "arbitra" delle relative procedure. Affinché tuttavia questa libertà non si trasformi in una sostanziale elusione degli obblighi normativi, il legislatore si è però preoccupato di individuare un "luogo di incontro" nel quale far convergere la facoltà di auto-organizzazione del datore di lavoro pubblico con il diritto del concorrente svantaggiato ad avvalersi dei benefici che gli spettano. Tale luogo è costituito dagli atti di programmazione che devono connotare anche le scelte di politica del personale delle singole

amministrazioni, quali strumenti di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane in funzione dei loro specifici obiettivi.

A fronte dunque del diritto al collocamento obbligatorio del candidato riservista si pone la scelta delle amministrazioni, comprese quelle locali, di assegnare ai diversi settori le risorse provenienti dal collocamento forzato. Pertanto solo laddove la quota obbligatoria risulti già esaurita, ovvero ne sia previsto il completamento nella programmazione in corso di validità, l'amministrazione non ha più alcun obbligo di provvedere, né mediante la riserva di posti nei concorsi, né utilizzando "comunque" le relative graduatorie.

La riserva prevista in favore delle categorie protette è quindi operante anche quando il concorso sia stato bandito per la copertura di uno solo tra i più posti vacanti esistenti nella pianta organica per la stessa qualifica e sebbene il bando in questione non contenga alcuna quota di riserva.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

La Pa non è più un bancomat, quindi ora si può riformare

In quel triangolo del terrore che fu il triennio 2008-2011, la Pubblica amministrazione italiana visse la sua stagione più incoerente. Il ministro per la Pa Renato Brunetta lanciava una riforma molto ambiziosa imperniata su trasparenza, performance, customer satisfaction, servizio al cittadino con il contact center Linea Amica, premialità non più a pioggia ma basata su «fasce di merito».

Dal ministero dell'Economia si tirava il freno dalla parte opposta, nel disperato tentativo di fermare la crisi del debito. Il risultato fu un programma di tagli lineari che avviò la triste stagione della «Pa-bancomat». A farne le spese furono il reclutamento (con il blocco del turn over), gli stipendi e il sostegno al merito (con il blocco della contrattazione), la formazione e la comunicazione. Ne è derivata un'amministrazione indebolita e invecchiata che – dati ForumPa – ha visto un calo secco di dipendenti, un'età media di circa 53 anni se si escludono le forze dell'ordine, una quota di under 30 del 4,2% (il 16,3% ha più di 60 anni), e una spesa annua per la formazione di 48 euro a dipendente. Non c'è da stupirsi se questa Pa nell'ultimo decennio ha ingoiato le sue stesse riforme: performance, trasparenza e open government, unite ai vari switch off digitali, hanno prodotto pochi cambiamenti reali e percepiti dal cittadino.

La pandemia ha cambiato le cose in modo radicale, per una semplice ragione: il «whatever it takes» del presidente Bce Mario Draghi, che prima del 2020 teneva a galla l'euro, nel 2022 è ormai una politica condivisa di debito comune, finalizzata alla ripresa e alla crescita. «Soldi in cambio di riforme», così definisce il Pnrr Brunetta, aggiungendo che «il 70% del successo del Piano dipende dalla riforma della Pa». I cardini del nuovo progetto - in ballo 11,5 miliardi - sono non per caso proprio quei percorsi interrotti nel 2008-2011: reclutamento-ringiovanimento, con i concorsi velocizzati dal digitale e il portale InPa realizzato con LinkedIn; il piano di formazione da due miliardi, che come partner ha il sistema universitario; il rilancio dei contratti pubblici, legati anche ai percorsi formativi; la customer satisfaction, che è fra gli asset del progetto Linea Amica Digitale; infine, le semplificazioni, anch'esse innestate sulla svolta digitale: l'articolo 38 del Dl Semplificazioni recita che «la transizione al digitale della Pa

garantisce lo sviluppo di servizi veloci ed efficaci. Tutte le comunicazioni tra Pa e cittadini e imprese dovranno essere fatte con strumenti digitali».

Intanto, anche il panorama civico è incoraggiante. Ecco alcuni numeri: nel 2021 erano attivati 27,4 milioni di Spid (570 milioni di accessi) e 22 milioni di Carte di identità elettroniche, mentre 24,5 milioni di utenti sono sull'app IO e sono stati 33,7 miliardi i pagamenti tramite PagoPA (182 milioni di transazioni registrate, +80% rispetto al 2020). E l'Anagrafe Digitale che consente di ottenere 15 certificati con un "clic", è stata completata. Manca all'appello solo la comunicazione, fondamentale trait d'union fra istituzioni e cittadini e fattore di coesione sociale e di costante feedback sui servizi. I cittadini - dati dell'Osservatorio sulla comunicazione digitale Piepoli-PAsocial – gradiscono molto, 8 su 10, notizie via social e servizi on line. La «legge 151», come è chiamata la riforma della 150/2000 in cantiere, adegua anche le strutture comunicative alla nuova stagione, dove lo Stato italiano dovrà decidere se rimanere un «Palazzo» di stampo pasoliniano o diventare la «casa di vetro» di Turati, che grazie alle tecnologie rende effettiva la cittadinanza.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Sergio Talamo

Finanza

Mancato riversamento di compensi percepiti senza autorizzazione, incluse le attività assolutamente incompatibili

Nel caso di danno da omesso riversamento dei compensi percepiti in base all'articolo 53, commi 7 e 7-bis del Dlgs 165/2001, l'obbligo di riversamento trova applicazione nei confronti di tutte le attività non autorizzate, incluse quelle assolutamente incompatibili e, quindi, sicuramente non autorizzabili e la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile, ma viene rigettata, per mancanza di adeguata prova, l'ulteriore domanda risarcitoria relativa al pregiudizio da differenziale retributivo tra gli emolumenti stipendiali lordi che, nel caso in esame, erano stati effettivamente percepiti per il servizio svolto come professore a tempo pieno e quelli che invece avrebbe percepito se avesse optato per il tempo definito. Lo hanno stabilito i giudici della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio con la [sentenza n. 108/2022](#).

Per i Magistrati contabili il divieto di esercizio e l'obbligo di riversamento riferiti agli incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati, ricomprende sia le attività potenzialmente autorizzabili, ma non assentite in concreto, sia quelle non autorizzate né autorizzabili, in quanto assolutamente incompatibili con la posizione di pubblico dipendente. Ciò garantisce una maggiore tutela ai rilevanti interessi pubblici sottesi alla disciplina degli incarichi extraistituzionali (in particolare, il vincolo di esclusività di cui all'articolo 98 della Costituzione, i principi di legalità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, cui si ricollegano anche i presidi volti a fronteggiare le situazioni di conflitto di interesse). Risulterebbe poco coerente un'interpretazione che portasse ad applicare le conseguenze restitutorie dei compensi indebitamente percepiti ai soli casi di esercizio di incarichi non autorizzati, ma potenzialmente autorizzabili, esentando invece l'ipotesi, ben più grave, delle attività extraistituzionali non autorizzate né autorizzabili, in quanto qualificate come assolutamente incompatibili direttamente dal legislatore.

E come sancito in modo chiaro dalla pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti (Ss.rr. 13/2021/QM), la quale ha statuito il

principio di diritto per cui «in ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, c. 7 e seguenti, del d.lgs n. 165/2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile».

Con riferimento all'ulteriore domanda risarcitoria relativa al pregiudizio da differenziale retributivo tra gli emolumenti stipendiali lordi che, nella fattispecie oggetto di pronuncia, il docente aveva effettivamente ricevuto dall'università per il servizio svolto come professore a tempo pieno e quelli che invece avrebbe percepito se avesse optato per il tempo definito. Il collegio giudicante, pur non ignorando la presenza di un orientamento giurisprudenziale di contrario avviso, in linea con la più recente giurisprudenza contabile, ritiene che la sussistenza di un danno erariale conseguente alla violazione dell'obbligo di esclusività e di fedeltà, misurabile in termini di distrazione di energie, di alterazione del sinallagma contrattuale intercorrente, nel caso di specie con l'Ateneo, non può essere automaticamente desunta dallo svolgimento di incarichi esterni non autorizzati o non autorizzabili, ma deve, viceversa, formare oggetto di specifica allegazione e prova da parte della Procura, attesa la natura prevalentemente risarcitoria della responsabilità amministrativo contabile. La circostanza che dall'espletamento degli incarichi esterni sia derivato un pregiudizio, qualitativo o quantitativo, alla resa lavorativa tale da determinare un'alterazione del sinallagma contrattuale del rapporto di impiego a tempo pieno deve essere, di conseguenza, adeguatamente provata.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Corrado Mancini

Fondo garanzia debiti commerciali, possibile escludere le spese del servizio rifiuti dal calcolo

Con l'approssimarsi della scadenza del 28 febbraio gli enti dovranno procedere alla quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc) previsto dai commi 859-872 della legge 145/2018, da effettuarsi con deliberazione dell'organo esecutivo anche in esercizio provvisorio (e su cui non occorre acquisire il parere dell'organo di revisione).

La quantificazione del fondo

Il Fgdc dovrà essere accantonato, prevedendo uno specifico stanziamento iscritto alla missione 20, programma 03 del bilancio di previsione, nel caso non siano rispettate le seguenti condizioni:

I. riduzione di almeno il 10% dello stock di debito al 31 dicembre 2021, rispetto al 2020. Se tale riduzione non viene rispettata, l'ente è comunque in regola se lo stock del debito non supera il 5% dell'ammontare delle fatture ricevute nel corso dell'esercizio (soglia ritenuta fisiologica);

II. valore dell'indicatore del tempo medio di ritardo ponderato (da non confondere con il più noto indicatore di tempestività dei pagamenti) minore di zero, che rappresenta il numero di giorni di ritardo (se positivo) con cui mediamente l'ente onora i propri debiti, considerando sia i documenti pagati che quelli ancora da pagare, aventi scadenza entro il termine dell'esercizio cui l'indicatore riferisce.

Nel caso in cui ci si trovi nella condizione di dover procedere all'accantonamento, si dovrà moltiplicare lo stanziamento della spesa per acquisto di beni e servizi allocata nel bilancio di previsione 2022 (anche per chi è in esercizio provvisorio), per una percentuale che varia dal 1% al 5% a seconda del valore dei parametri precedenti. Nella base di calcolo non si considerano gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, per espressa previsione del comma 863.

Le entrate vincolate

Nel quantificare tale fondo sarà quindi necessario detrarre da tutte le spese quelle che risultano finanziate da entrate vincolate. Sul punto gli enti non potranno non tenere in considerazione quanto deliberato dalla magistratura

contabile partenopea (Corte dei conti Campania del. n. 4/2021/PAR), secondo la quale la locuzione normativa «non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione» debba essere interpretata avendo come riferimento le fattispecie oggetto di vincolo di cassa e non solamente di competenza. Questa posizione è certamente condivisibile se si considera la ratio della norma, che è quella di ridurre, attraverso l'accantonamento al fondo garanzia, la capacità di spesa degli enti e, con essa, aumentare le disponibilità di cassa al fine di garantire una maggior puntualità nell'onorare i propri debiti. E, considerato che la dimensione attenzionata è quella della cassa, appare logico che i vincoli da neutralizzare siano solamente quelli di cassa.

Non si può tuttavia ignorare come siffatta posizione conduca ad un inevitabile incremento dell'accantonamento al fondo (dato che i vincoli di cassa rappresentano una casistica più ristretta dei vincoli di competenza) e, di conseguenza, ad un aumento delle preoccupazioni degli enti che con l'impennata del fondo vedono allontanarsi il pareggio del bilancio. Ma quali entrate è possibile considerare vincolate di cassa?

Rientrano senza dubbio in tale categoria le spese finanziate da tutti contributi a rendicontazione erogati per una specifica finalità, i mutui, i proventi delle sanzioni al codice della strada. Un ragionamento a parte merita la Tari. Sebbene non vi siano dubbi che tale entrata abbia un vincolo specifico alla spesa del servizio rifiuti stabilito per legge (articolo 1, comma 654, legge 147/2013) (Corte dei conti Sezione Autonomie, delibera n. 31/2015) e quindi sia da ritenersi vincolata per cassa, le modalità di gestione delle spese fa sì che essa sia soggetta al fenomeno dell'anticipazione. Pertanto, in attuazione di quanto disposto dal pc. 4/2, quando il pagamento di una spesa vincolata precede l'incasso della relativa entrata, tale pagamento è disposto sulla cassa libera e al momento dell'incasso l'entrata si considera, alla stessa stregua, libera. Sulla base di questa dinamica gestionale, molti enti sono indotti a ritenere che le spese del servizio rifiuti non si possano escludere dalla base di calcolo del Fgdc perché non vincolate di cassa. Tale considerazione non appare condivisibile in quanto, sebbene per effetto dell'anticipazione tali spese non movimentino il sottoconto vincolato di tesoreria, non si può negare che dal punto di vista giuridico esse siano qualificabili come spese che utilizzano risorse a specifica destinazione e quindi siano da escludere dal fondo di garanzia. In sostanza la mera manifestazione finanziaria dei flussi di cassa non appare idonea a mutare la destinazione vincolata delle risorse. E d'altro canto è la stessa Corte dei conti –

Sezione Autonomie che con delibera n. 3/2017 ha riconosciuto natura vincolata alle spese del servizio di gestione dei rifiuti, tenuto conto dell'essenzialità di un servizio che non può mai essere interrotto.

Data la delicatezza dell'argomento e la sua strategicità anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, siamo certi che il dibattito sul tema non è affatto chiuso. Anche perché, ricordiamo, l'articolo 38-bis del Decreto Crescita (DI 34/2019) ha modificato il comma 863 della legge 145/2018, imponendo agli enti di far confluire il fondo garanzia debiti commerciali nella quota accantonata del risultato di amministrazione fino a quando non saranno rispettati i parametri, con il rischio di generare un (ulteriore disavanzo). Sotto questo punto di vista occorrerà capire se l'ente potrà (o dovrà) modificare l'accantonamento da iscrivere nel risultato di amministrazione rideterminando il fondo sulla base degli stanziamenti definitivi di bilancio 2021, qualora non vi avesse dato corso in fase di gestione. In questo contesto è da ritenersi certamente consolante la facoltà di quantificare, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) del DI 152/2021, limitatamente agli anni 2022 e 2023, l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione dello stock di debito, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autori: Alessandro Festa ed Elena Masini

Anticipazioni sblocca-debiti, doppio vantaggio dalla rinegoziazione - Richieste al via da lunedì

Entra nel vivo, lunedì 14 febbraio, la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità contratte a un tasso di interesse pari o superiore al 3%.

La misura, inserita nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 597 a 602, della legge 30 dicembre 2021 n. 234,) interviene a favore degli enti che hanno contratto le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, secondo gli articoli 1, 2 e 3 del DI 35/2013 e dell'articolo 13 del DI 102/2013.

Il beneficio arriva da una rimodulazione del piano di ammortamento, che ripartirà il 1° gennaio 2022 con una durata di trent'anni, e dalla riduzione del tasso d'interesse che è stato fissato all'1,673% ([comunicato Mef n. 9 del 12 gennaio 2022](#)).

Il calendario dell'operazione straordinaria è già definito dalla legge, secondo cui gli enti locali possono presentare la domanda di adesione nel periodo intercorrente dal 14 febbraio al 18 marzo 2022.

La richiesta di rinegoziazione dovrà essere previamente autorizzata dalla giunta, la quale potrà procedere anche nel corso dell'eventuale esercizio provvisorio, fermo restando – ribadisce la norma - l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Si ritiene che l'operazione di rinegoziazione dell'anticipazione di liquidità, non costituendo ricorso a indebitamento, non richieda l'acquisizione del parere dell'Organo di revisione.

Una volta ricevuta la richiesta da parte dell'ente, la Cassa Depositi e Prestiti comunicherà l'elenco delle anticipazioni ammesse alla rinegoziazione.

Entro il 12 aprile, si legge nel portale della Cassa, l'ente dovrà trasmettere, mediante la citata piattaforma, la documentazione contrattuale prevista. Il contratto si intenderà perfezionato una volta controfirmato e trasmesso da CDP; secondo la norma avverrà entro il 28 aprile 2022.

Nello specifico, la decorrenza della modifica dei piani di ammortamento ha effetto dal 1° gennaio 2022 e il rimborso avverrà in trenta rate annuali costanti, ad eccezione di quella in scadenza nell'anno 2022.

Quest'ultima sarà calcolata, per la quota capitale secondo il piano di ammortamento modificato, risultante dall'operazione di rinegoziazione; mentre la relativa quota interessi sarà calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre del medesimo anno, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento originario e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel medesimo anno, sulla base del nuovo tasso di interesse stabilito per l'operazione di rinegoziazione nella misura del 1,673%.

Ancora, nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale, in scadenza nel 2022, prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali dovranno corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, sarà regolato entro il 31 dicembre 2022.

Viene, infine, precisato che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità.

Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Pnrr, Comuni chiamati a istituire una cabina di regia per il controllo e il monitoraggio dei progetti da attuare

Con la [circolare n. 9/2022](#), il Servizio Centrale per il Pnrr del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito anche alle amministrazioni locali le [istruzioni tecniche](#) per l'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del Piano. Si tratta di un primo intervento diretto alla definizione dei sistemi di gestione e di controllo.

Si parte dal presupposto che tutti i soggetti attuatori, comprese le amministrazioni locali, sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese da rendicontare a valere sulle risorse del Pnrr, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

In questa direzione gli enti locali sono tenuti ad assicurare che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del Pnrr siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili. Ciascuna amministrazione dovrà, quindi, verificare nell'ambito della propria autonomia regolamentare gli aspetti da disciplinare implementando quelli già definiti e dovrà prevedere l'istituzione di strutture di controllo dotate della necessaria professionalità. Il controllo dovrà essere preventivo, concomitante e successivo. Agli enti locali è, infatti, richiesto di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse Pnrr, sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli enti interessati dovranno, inoltre, disciplinare le modalità di tenuta e di conservazione degli atti e della documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, al fine di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

Si ritiene, pertanto, necessario che ciascuna amministrazione individui sin dall'inizio il soggetto responsabile di questi adempimenti e definisca la cabina di regia che dovrà essere in grado di rispondere alle strutture di controllo interno dell'ente e a quelle esterne che verranno individuate nello specifico in merito alla correttezza delle procedure di attuazione e di rendicontazione, alla

regolarità della spesa e al rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi definiti.

La cabina di regia dovrà, infine, garantire il conseguimento delle attività nei tempi previsti. A tale fine sarà fondamentale prevenire le irregolarità e le frodi per attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti, nonché rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Claudio Carbone

Decreto energia, sul tavolo replica da 2-300 milioni per il fondone Covid dei Comuni

Tra i tanti titolari di conti lasciati in sospeso dal decreto Sostegni-ter approvato dal governo solo tre settimane fa ci sono anche gli enti territoriali. Con la conseguenza che sui tavoli del ministero dell'Economia in vista del nuovo decreto energia atteso la prossima settimana c'è anche un'ennesima replica del fondone emergenziale per i Comuni. Le cifre ballano nel trafficato cantiere delle coperture su cui poggiare il nuovo intervento: le ipotesi per ora parlano di 2-300 milioni. L'etichetta sarebbe appunto quella di un nuovo sostegno per l'emergenza, sulla linea seguita fin qui nei due anni della pandemia: nei fatti il problema da affrontare è ovviamente quello delle bollette che per gli enti pubblici sono fin qui rimaste prive degli aiuti parziali riservati a famiglie e imprese.

Nel provvedimento da 3,5 miliardi (DI 4/2022) ora all'esame del Senato) il tira e molla con gli amministratori locali aveva prodotto solo i 400 milioni con cui è stato rifinanziato il fondone riservato alle regioni per le spese sanitarie gonfiate dalla diffusione del Covid. Ma l'esplosione dei prezzi di elettricità e gas è più generale, schiaccia gli enti pubblici alle prese con bollette in via di impazzimento per l'illuminazione pubblica, gli impianti sportivi, le scuole e più in generale gli edifici pubblici fin qui esclusi dai (piccoli) ombrelli aperti sugli aumenti destinati a famiglie e imprese. Per i Comuni le prime stime (Sole 24 Ore del 20 dicembre) parlavano di un costo aggiuntivo per quest'anno da 550 milioni, su una bolletta energetica complessiva che negli anni normali viaggia intorno agli 1,6-1,8 miliardi. Ma sono in rapido aggiornamento. Allargando il quadro a Province e Regioni, la traduzione del caro-energia sui bilanci locali supera abbondantemente il miliardo.

Di qui l'agitazione che si è diffusa negli uffici di sindaci, presidenti e assessori al bilancio, e si è trasmessa in fretta alla politica nazionale arrivando sui tavoli del governo.

Qui le cifre sono nettamente più piccole di quelle scritte nelle fatture di energia elettrica e gas arrivate ai sindaci. Perché lo sforzo per costruire l'intervento «di ampia portata annunciato» da Mario Draghi mercoledì a Genova è titanico, e le

dimensioni del problema energetico sono tali da rendere impossibili forme di compensazione integrali. Anche per questo l'idea su cui si lavora a Via XX Settembre punta a evitare un fondo esplicitamente legato al caro-bollette, che ieri ha portato i sindaci a spegnere simbolicamente per mezz'ora le luci di piazze e monumenti significativi delle città (a Roma il buio ha avvolto il Campidoglio).

Nel decreto di fine gennaio, il governo si era limitato a permettere l'utilizzo quest'anno delle quote non spese dai fondoni Covid 2020 e 2021: che però hanno una geografia parziale e casuale, a differenza del caro-energia.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Gianni Trovati

Fondo di solidarietà, enti locali alla finestra

Il primo riparto comprende solo due delle quattro tranches previste per quest'anno.

Il Viminale, nei giorni scorsi, ha reso noto il primo riparto comprendente solo due delle quattro tranches previste per il 2022.

Si tratta del riparto riguardante le due quote più importanti: la prima, a carico dello Stato, serve a compensare i mancati gettiti Imu e Tasi (derivanti dalle detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016); la seconda, alimentata dagli stessi comuni con una quota dell'Imu, viene distribuita secondo una logica di perequazione.

Negli ultimi anni sono state introdotte ulteriori quote vincolate ad obiettivi di servizio; di recente, l'ultima legge di bilancio ha aggiunto i fondi per i servizi dell'infanzia e per il trasporto scolastico.

Attualmente, però, nel riparto diffuso dal Ministero dell'Interno mancano ancora all'appello le somme destinate alle due quote sopra riportate, che dovrebbero essere definite entro il prossimo 28 febbraio, mentre, entro il 31 marzo, sono attesi gli obiettivi di servizio da raggiungere.

Fonte: Italia Oggi n. 35 del 11/02/2022 pag. 37

Autore: Matteo Barbero

Le vetrofanie decorative non pagano l'imposta sulla pubblicità

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ribadito che le vetrofanie apposte sulla vetrina di un negozio, aventi solo finalità decorative, restano escluse dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Nel caso di specie, la società incaricata dal comune per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza della Ctp che aveva accolto il ricorso proposto da una società commercializzante prodotti alimentari e conseguentemente annullato il relativo avviso di accertamento. Il ricorso era stato accolto sul presupposto che le vetrofanie, oggetto del recupero fiscale operato dal comune non fossero soggette ad imposizione in quanto del tutto carenti di funzione pubblicitaria.

Le ragioni del contribuente sono state accolte anche dai giudici di appello. Con sentenza n. 40/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione 1 ha ribadito che le vetrofanie apposte sulla vetrina di un negozio, aventi solo finalità decorative, restano escluse dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, risultando tali segni, ove generici, obiettivamente inidonei a veicolare all'esterno un messaggio pubblicitario e tantomeno a promuoverne l'attività commerciale.

I giudici tributari hanno richiamato un principio oramai consolidato all'interno della Cassazione volto ad individuare il presupposto impositivo di tali segni distintivi. La Corte ha infatti da tempo chiarito che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva.

Fonte: Italia Oggi n. 35 del 11/02/2022 pag. 35

Autori: Ivano Tarquini e Riccardo Trovato

Il collegio revisori non è organo elettivo

Nonostante il presidente dell'organo di revisione sia nominato dal consiglio comunale o provinciale, il suo ruolo non è equiparato a quello amministrativo relativo alle cariche politiche elettive.

Il Ministero dell'interno, con il parere 19 gennaio 2022, ha chiarito che la nomina del presidente dell'organo di revisione da parte del consiglio comunale o provinciale non lo abilita ad equiparare il suo ruolo a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive. In questo caso, infatti, l'ente locale non è autorizzato a garantirgli i contributi, eventualmente non versati dall'ente di appartenenza, per l'aspettativa senza assegni a lui concessa per l'incarico ricoperto. L'ente locale, quindi, non deve sopportare oneri superiori a quelli stabiliti con il decreto interministeriale 21 dicembre 2018.

Poiché l'organo di revisione economico-finanziario è organo tecnico con funzioni di controllo, di vigilanza e di collaborazione con il consiglio che lo nomina e il suo mandato non può essere equiparato a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive, vi è un'evidente anomalia nell'obbligo di richiedere l'aspettativa per tutta la durata dell'incarico di revisore, che è incarico lavorativo che un soggetto autonomamente decide di accettare.

Fonte: Italia Oggi n. 35 del 11/02/2022 pag. 35

Autore: Vincenzo Giannotti

Ministero Interno: rimborso IVA sui servizi non commerciali

Il Ministero dell'Interno ha emanato la [circolare n. 14 del 10 febbraio 2022](#), con cui fornisce le istruzioni per l'invio entro il 31 marzo, da parte di unioni di comuni, consorzi e comunità montante, della certificazione per ottenere il rimborso dell'IVA sui servizi non commerciali anno 2022 (quadriennio 2018/2021).

Fonte: Entionline del 11/02/2022

Verifiche sul fondo di garanzia debiti commerciali da parte dell'organo di revisione

Entro il 28 febbraio gli enti devono verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 859 della legge 145/2018 e provvedere con delibera di giunta a darne atto, stanziando, in caso di mancato rispetto, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

La prima attività da svolgere da parte dell'Ente è collegarsi al nuovo sito web Area RGS dal quale consultare gli indicatori riferiti all'esercizio 2021, in particolare modo occorre verificare che lo stock del debito commerciale scaduto alla data del 31 dicembre 2021 corrisponda con le risultanze della contabilità in merito alle fatture scadute e non pagate alla stessa data. Gli enti, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali, Pcc, relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione Siope, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (legge 233/2021, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»).

In questo caso l'Organo di revisione svolge la prima importante verifica in merito alla regolarità amministrativa e contabile del dato del debito commerciale residuo.

Si ricorda che all'ente è richiesto di ridurre il proprio debito commerciale residuo di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (31 dicembre 2020), tranne nel caso in cui lo stock del debito commerciale residuo scaduto al 31 dicembre 2021 non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (dato anch'esso indicato dal sito web dell'Area RGS).

Inoltre, l'ente deve conseguire un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2021, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 237/2002 (in linea generale 30 giorni tranne rare eccezioni).

Nel caso di mancato rispetto, delle condizioni sopra richiamate, l'accantonamento è calcolato in base:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio 2021;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio 2021.

Il fondo va stanziato nella missione 20, programma 03, titolo 1 ed il DM del 14° correttivo ha aggiornato la codifica del piano dei conti finanziario con decorrenza dal 1° gennaio 2022 con U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali».

Si ricorda che come con tutti gli stanziamenti della missione 20, non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione fino a quando l'ente non rispetta le condizioni previste dalla norma. Inoltre, è obbligatorio adeguare, nel corso dell'esercizio, il relativo stanziamento del fondo, nel caso in cui con variazioni di bilancio si provveda a incrementare le previsioni degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi. Dal

calcolo, sia in sede di costituzione, sia in sede di variazione, sono esclusi gli stanziamenti finanziati da risorse con specifico vincolo di destinazione.

La variazione di bilancio

Entro il 28 febbraio, pertanto, la giunta deve deliberare se l'ente rispetta o meno le condizioni previste dalla legge 145/2018. Questa deliberazione va effettuata anche in caso di esito positivo, ossia di non obbligo a iscrivere il fondo in bilancio, è importante che il revisore verifichi la correttezza dei dati ma in questo caso non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

Nel caso in cui l'ente debba provvedere alla costituzione dell'accantonamento, si ritiene che debba procedere con delibera di giunta a dare atto dell'obbligo di accantonamento ma che la norma non consenta un nuovo tipo di variazione ex lege, pertanto, la variazione di bilancio deve essere ricondotta alle casistiche previste dal Tuel.

Le possibilità che si configurano sono:

- se l'ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022-2024, si ritiene che l'ente possa quantificare l'accantonamento anche in sede di approvazione dello schema di bilancio 2022-2024, illustrando nella nota integrativa il dettaglio del calcolo, in questo caso l'organo di revisione effettuerà i controlli di legge nell'ambito dell'esame di bilancio, dedicando un apposito paragrafo all'interno del proprio parere;
- se l'ente ha già approvato il bilancio di previsione 2022-2024, potrà provvedere alla relativa variazione di bilancio:
 - con variazione d'urgenza (articolo 175, comma 4);
 - con variazione di consiglio (articolo 175, comma 2);richiedendo sulla proposta di giunta o di consiglio il parere preventivo all'organo di revisione, il quale dovrà entrare nel merito del calcolo effettuato dall'ente per verificarne la corretta quantificazione.

La norma (legge 145/2018) infatti non rientra tra quelle di carattere emergenziale e si ritiene pertanto che la Giunta non possa attribuirsi una competenza non prevista dal Tuel. Questo ragionamento conforta la necessità di un riordino chiaro e aggiornato delle competenze dell'organo di revisione, alla luce dell'armonizzazione contabile e delle novità normative, da recepire nella

prossima riforma del Tuel sulla quale Ancrel non farà mancare le proprie proposte.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

PagoPA: contributo piattaforme e codici tassonomici

PagoPA ha pubblicato il [Comunicato n. 8 del 28 gennaio 2022](#), con cui avverte i Comuni, che hanno aderito all'Avviso Pubblico per l'assegnazione di fondi per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, CIE, PagoPA e dell'App IO, che è stata pubblicata una nuova FAQ nella sezione Istruttoria e Verifiche, sulla [pagina del sito dedicato](#), con la finalità di chiarire alcuni punti in merito alla corretta valorizzazione dei codici tassonomici relativamente ai servizi di incasso migrati e attivati in piattaforma PagoPA; in relazione a tale chiarimento, ai Comuni che si rendessero conto che tali servizi siano stati valorizzati con codici tassonomici non corretti viene data la possibilità di procedere alla corretta ricodifica degli stessi entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Fonte: Entionline del 10/02/2022

Corte di Cassazione: aree produttive di rifiuti speciali

Pubblichiamo il testo della [sentenza n. 368 del 10 gennaio 2022](#) con cui la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un Comune, ha ribadito i principi, in materia di tassazione rifiuti, secondo cui il mero autosmaltimento non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo prevista per i rifiuti speciali dall'art. 62 del d.lgs. 507/1993 e il riferimento alla superficie “ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi» va interpretato nel senso che l'esclusione dalla tassa riguarda la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali.

Fonte: Entionline del 10/02/2022

Imposta comunale sulla pubblicità e Cosap sono cumulabili

Nell'ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari non è escluso che la Tosap o il Cosap si possano cumulare con l'imposta sulla pubblicità; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1951/2022 che ha visto contrapposti un Comune e una Srl.

Nel caso in esame il Comune è ricorso in cassazione avverso la sentenza del 2017 della Ctr che, nel confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto l'illegittimità del silenzio- diniego serbato dalla resistente Pa, rispetto all'istanza di rimborso del canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità, versato in base all'articolo 62 del Dlgs 446/1997, per le annualità 2011 e 2013, respingeva l'appello dall'ente territoriale proposto.

In particolare i giudici del merito avevano ritenuto che il Comune avesse sfornato l'applicazione delle tariffe applicate sui mezzi pubblicitari applicando importi più elevati.

I giudici di legittimità osservano che il presupposto dell'imposta di pubblicità è costituito dalla «diffusione di messaggi pubblicitari», cioè di messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero di messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, effettuata «attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni», in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico (articolo 5 del Dlgs n. 507 del 1993).

Analogamente, il canone (cioè il Cosap) è dovuto per «l'installazione di mezzi pubblicitari» (rubrica dell'articolo 62 del Dlgs n. 446 del 1997) o, più precisamente, per l'effettuazione di «iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente». Al riguardo, osserva la Cassazione, non può porsi in dubbio che la mera "incidenza" dell'iniziativa pubblicitaria sull'arredo urbano o sull'ambiente, richiesta per l'applicazione del canone, è del tutto omologa alla diffusione di messaggi pubblicitari prevista per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità; con la significativa conseguenza che non

sono ipotizzabili attività pubblicitarie che costituiscano presupposto solo di detta imposta e non anche del Cosap.

Osserva la Cassazione che al pari di ciò che avviene per l'imposta sulla pubblicità, l'obbligo di pagare il Cosap nasce, dunque, direttamente in forza della legge, per il solo fatto dell'installazione dei mezzi pubblicitari, con l'unica differenza, rilevante ai soli fini procedurali, che l'installazione, per essere considerata legittima, deve essere preceduta, per l'imposta sulla pubblicità, da un'apposita dichiarazione del contribuente e, per il Cosap, dall'autorizzazione del Comune.

Osserva la Cassazione che dall'individuato presupposto oggettivo dei prelievi discende, altresì, che essi sono dovuti indipendentemente dal fatto dell'occupazione di beni pubblici e, quindi, dalla possibilità di instaurare una correlazione tra tali prelievi e l'uso dei beni stessi.

In particolare, né l'imposta né il canone possono essere qualificati come controprestazione dell'uso di aree pubbliche; uso, questo, che costituisce, invece, la giustificazione del Cosap o, in alternativa, il presupposto della Tosap (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).

Assume poi rilevanza, osserva la Cassazione, ai fini della qualificazione del Cosap il fatto che la legge, nell'ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari, da un lato, non escluda che la Tosap o il Cosap si cumulino con l'imposta sulla pubblicità e, dall'altro, disponga che la tariffa sia «comprensiva» della Tosap o del Cosap.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/02/2022

Autore: Federico Gavioli

Partecipazioni, al Mef revisione periodica e censimento entro il 13 maggio

Al via l'annuale rilevazione delle partecipazioni tramite il Portale Tesoro. Le amministrazioni pubbliche avranno tempo fino a venerdì 13 maggio 2022 per trasmettere una serie di informazioni.

Nello specifico si tratta dei provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2021 relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione. Devono inoltre essere aggiornati i dati delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 in società e in soggetti di forma non societaria (articolo 17, commi 3 e 4, del DI 90/2014) e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2020 (articolo 17, commi 3 e 4, del DI 90/2014).

Da anni il portale Partecipazioni consente di assolvere in maniera integrata gli adempimenti informativi introdotti dal Tusp e quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti.

I provvedimenti adottati in base all'articolo 20 del Tusp possono essere trasmessi alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio secondo l'articolo 15 del Tusp esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni. Resta fermo l'obbligo di comunicare, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020 (articolo 20, terzo comma, del Tusp).

Nella compilazione delle schede l'applicativo non richiede i dati già acquisiti da registri ufficiali (per esempio Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema dall'utente che ha censito per primo il soggetto partecipato. L'applicativo, inoltre, esegue un controllo sulle quote dichiarate per uno stesso soggetto partecipato evitando lo sfioramento del cento per cento.

É poi previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, effettuando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo. Le

amministrazioni soggette al Tusp devono caricare il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Ricordiamo, infine, che sul piano operativo è necessario che ogni amministrazione abbia individuato, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (articolo 12, comma 13, del DL 98/2011).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autore: Patrizia Ruffini

Il rebus dei solleciti di pagamento fino a 10mila euro

La riscossione potenziata dei Comuni disciplinata dalla legge 160/2019 inciampa sull'applicazione del comma 795 dell'articolo 1, la norma che ha previsto l'invio di solleciti di pagamento per gli importi non riscossi di valore non superiore a dieci mila euro. Quello che è sembrato fin dall'inizio un comma dai dubbi risvolti applicativi è ora oggetto di particolare interesse dei Comuni dopo l'interpretazione emersa a Telefisco 2022.

Le questioni da risolvere

Il primo capoverso della norma citata ha previsto, con una formula dai tratti ridondanti, che per il recupero di questi importi, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Si tratta di una forma di tutela in caso di debiti di importo modesto, già comparsa nel sistema della riscossione con la legge 228/2012 che, al comma 544 dell'articolo 1, diede forma a una comunicazione da rivolgere al debitore di importi fino a mille euro. Precisamente, questa comunicazione avvisa che non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Sul punto aggiungiamo che, il secondo capoverso del nuovo comma 792 ha richiamato proprio la comunicazione del comma 544, nella parte in cui ha previsto che In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

Da questa premessa normativa si originano due questioni: la necessità di comprendere a quale soggetto spetta emettere il sollecito del comma 795 e come si rapporti il nuovo sollecito con la comunicazione del comma 544, oggetto di deroga al termine originario. Il tutto in un contesto caratterizzato da un sistema di riscossione bicefala, uno gestito dall'Agenzia delle entrate riscossione e l'altro gestito dai soggetti agenti indicati dall'articolo 52 comma 5 lettera b) oltre che dai Comuni in forma diretta.

A chi spetta l'obbligo di sollecito

Preliminarmente è necessario aver chiaro i soggetti sui quali grava l'obbligo, tenuto conto dell'effetto prodotto dalla combinazione dei commi 784 e 785 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dal quale si comprende che la nuova procedura potenziata si applica nei confronti degli enti territoriali ivi declinati (Comuni, Province e Città metropolitane, Unioni di Comuni, comunità montane e consorzi tra gli enti locali). La successiva specifica indicata dal comma 785 ha stabilito che, in caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nel comma 792. La selezione del legislatore produce l'esclusione dell'obbligo di sollecito per gli importi fino a dieci mila euro per l'Agente nazionale della riscossione, prescritta invece per tutti gli altri soggetti abilitati alla riscossione. Così impostato, il sollecito obbligatorio sembra collocarsi nella fase di riscossione coattiva ed è pertanto affidata al soggetto titolare della medesima funzione ovvero il Comune, quando si agisce in forma diretta, o il concessionario in caso di concessione a terzi. D'altra parte, il riferimento agli enti, utilizzata dal comma 795, deve tener conto del modulo organizzativo utilizzabile dall'ente nella gestione della riscossione. L'aspetto centrale resta la sequenza temporale dell'avviso di accertamento esecutivo, che giunge geneticamente alla fase di riscossione coattiva dopo la scadenza di pagamento, senza soluzione di continuità. La stessa risoluzione DF/6/2020 evidenzia che l'atto di accertamento esecutivo racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l'avviso di accertamento o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale. L'avviso di accertamento raggiunge la fase coattiva solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lettera b), dello stesso comma 792. Che l'atto di sollecito sia competenza del soggetto titolare della fase di riscossione coattiva è coerente anche con le indicazioni del successivo comma 804, che ha esteso l'obbligo del comma 795 (solleciti fino a dieci mila euro appunto) anche alle ingiunzioni fiscali emesse dal 2020.

Di opinione diversa l'interpretazione che si legge nella risposta data nell'ambito dell'evento Telefisco 2022. Secondo l'orientamento ministeriale, l'Agenzia delle Entrate – riscossione è sicuramente esclusa dall'obbligo che, tuttavia, resterebbe in capo agli enti impositori. Il sollecito di pagamento si effettua prima dell'attivazione della procedura esecutiva e, quindi, prima che il carico venga affidato al soggetto che effettua l'esecuzione forzata. Pertanto, le disposizioni

portano a ritenere che il sollecito debba essere effettuato dai soggetti che emettono l'atto di accertamento.

Si tratta di una conclusione poco convincente, che attribuirebbe al comma 795 la forza di inibire l'affidamento in carico previsto dalla lettera b) del comma 792 fino all'espletamento dell'obbligo di sollecito. Va precisato che l'affidamento in carico avviene ai fini della riscossione forzata, momento che non coincide con l'avvio della procedura esecutiva, ma che comprende tutte le attività preordinate alla riscossione della somma. Aggiungiamo che un ente si troverebbe a intimare l'avvio di azioni affidate in titolarità ad altri soggetti e di cui non avrebbe il controllo.

Il nuovo sollecito e la comunicazione del comma 544

La questione descritta al punto precedente trascina un altro enigma la cui soluzione potrebbe risolvere l'intera questione. Il sollecito descritto dal primo capoverso del comma 795 è della stessa natura della comunicazione del comma 544?

In caso affermativo, senza ombra di dubbio, si tratterebbe del medesimo adempimento: una comunicazione di sollecito nella quale si evidenzia che esiste un importo scaduto e che, decorsi 60 giorni per gli importi fino a mille euro, e 30 giorni per gli importi fino a diecimila euro, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Ed esattamente come indica il comma 544, si tratta di un adempimento della fase coattiva ossia del soggetto titolare della funzione di riscossione.

In caso di risposta negativa saremo, invece, in presenza di un obbligo di sollecito fino a dieci mila euro con unico termine di avvertimento pari a trenta giorni, spettante prima dell'affidamento in carico in capo all'ente che ha emesso l'accertamento esecutivo, e di un secondo obbligo di comunicazione del comma 544 in capo al titolare dell'azione di riscossione coattiva per gli importi fino a mille euro con avvertimento a sessanta giorni. Mentre, per le nuove ingiunzioni adeguate alla legge 160/2019, il comma 795 è sicuramente in capo al titolare della riscossione coattiva perché ha emesso l'atto.

La girandola di effetti prodotta con questa interpretazione non convince rispetto alla soluzione più logica di collocare l'intero comma 795 come obbligo in capo al concessionario di riscossione.

Resta fermo che, per quanto riguarda Ader, si applica l'originario comma 544 dell'articolo 1 della legge 228/2012, che obbliga a comunicazione per importi fino a mille euro e avvertimento a centoventi giorni.

Quale soluzione adottare

L'agitazione che si avverte tra i Comuni per le criticità sopra descritte è originata dalla necessità di trovare una soluzione che possa arginare gli effetti negativi di un possibile omesso adempimento. Stante la forma dell'atto in discorso e la non obbligatorietà di notifica, è ragionevole ritenere che si tratti di un atto non impugnabile e idoneo unicamente a incidere sulle spese dovute dal debitore, dato che sarebbe stato privato di una occasione per adempiere al pagamento. Nelle more di una soluzione del caso, resta da considerare l'importanza della fase pre-coattiva che, accantonata da una prima lettura rigida della riscossione potenziata, può rivelarsi utile nel rapporto con i debitori e sviluppata anche ai fini degli adempimenti del comma 795 (qualora ce ne fosse bisogno).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autore: Cristina Carpenedo - Rubrica a cura di Anutel

Accantonamento degli incentivi al personale al lordo degli oneri accessori dell'erogazione

Gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'Imu e alla Tari (articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018) e degli incentivi stabiliti all'articolo 113 del Dlgs 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche devono essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, comprese le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap che non possono non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo "a monte" la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme. Questo è il parere espresso dalla Corte dei conti, Sezione Regionale per la Lombardia con la [delibera n. 3/2022](#).

In sostanza, per i magistrati contabili le somme indicate per fronteggiare in materia di pubblico impiego gli oneri di spesa, inclusi i fondi di produttività e per i miglioramenti economici, costituiscono le disponibilità complessive massime e, pertanto, non superabili. Del resto, le stesse Sezioni Riunite avevano già sottolineato che «l'incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l'espansione dell'imposta che deve, comunque, trovare copertura nell'ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l'obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici» (deliberazione n. 33/2010).

La Sezione osserva, infine, che anche la sentenza della Corte di cassazione n. 27315 del 2021, ha confermato l'orientamento della deliberazione delle Sezioni riunite n. 33/2010, per concludere che «se l'amministrazione è tenuta ad erogare il compenso senza trattenere la quota dell'IRAP è nondimeno obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi imposta dall'articolo 81, comma 4 cost, con la conseguenza che è tenuta a quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP rendendole indisponibili e successivamente ripartire l'incentivo, corrispondendo ai dipendenti lo stesso al netto degli oneri».

In conclusione il collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza sopra richiamata. Per quanto concerne gli incentivi da maggior

gettito Imu e Tasi, a tale conclusione si perviene sulla base di una mera interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 che prevede testualmente che i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo devono intendersi «al lordo di tutti gli oneri accessori alle erogazioni, ivi compresa la quota IRAP». Quanto agli incentivi di cui all'articolo 113, comma 3, del Dlgs 50/2016, il collegio osserva che la disposizione del nuovo codice è sostanzialmente sovrapponibile alle previsioni già contenute nell'articolo 92, comma 5, del Dlgs 163/2006 che sono state oggetto di approfondita analisi nel corso della citata deliberazione delle Sezioni riunite n. 33/2010 cui rinvia.

Di conseguenza, alla luce dei criteri ermeneutici affermati univocamente dalla giurisprudenza citata, la Sezione ribadisce che anche in tali fattispecie la copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull'ente locale (tra cui l'Irap) non può non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo "a monte" la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autore: Corrado Mancini

Pnrr, necessario l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche anche dopo l'avvio della gara

Per non farsi cogliere impreparati all'appuntamento con i bandi di assegnazione Pnrr, è necessario che gli enti programmino la progettazione dei relativi interventi. In questo senso il legislatore, al fine di favorire ed accelerare l'attività di predisposizione della documentazione progettuale necessaria alla partecipazione ai bandi, ha introdotto alcune specifiche norme di carattere derogatorio.

In primis, con l'articolo 52, comma 1, lettera a), punto 4, del Dl 31 maggio 2021 n. 77, è stato prorogato a tutto il 2023 l'articolo 1, comma 4, del Dl 32/2019 che consente ai soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione la possibilità di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Gli enti quindi potranno dotarsi di un «parco progetti» idoneo a presentare candidature per l'assegnazione delle risorse, sebbene sul punto non si devono dimenticare le indicazioni fornite dalla Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 270/2021), secondo cui, in particolare, l'incarico di progettazione non deve essere fine a se stesso ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari. «Vi è quindi da tenere sempre in considerazione l'indispensabilità dell'accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell'opera pubblica quale condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile».

Inoltre l'articolo 6-bis del Dl 152/2021 al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Pnrr o del Pnc destinate alla realizzazione di opere pubbliche, stabilisce che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici.

La formulazione della disposizione normativa ha fatto sorgere, negli addetti ai lavori, alcuni dubbi interpretativi sulla effettiva portata della deroga perché

l'articolo 21 del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) disciplina sia il programma biennale delle forniture di beni e servizi che il programma triennale dei lavori pubblici. Con la conseguenza che non risulta molto chiaro quali siano specificatamente i documenti derogati: se solo il programma biennale per le acquisizioni di beni e servizi o anche il programma triennale. Sul punto occorre evidenziare che, in base al Dm 14/2018 (articolo 6, comma 6), l'affidamento di un servizio di progettazione deve essere sia inserito nel programma biennale, se di importo pari o superiore a 40.000 euro, e successivamente nel programma triennale, in quanto concorre a determinare il valore complessivo del quadro economico dell'intervento ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del Codice. E infatti l'articolo 6, comma 6 del Dm 14/2018 specifica che «Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell'Allegato II». In sostanza, se nel Qte di un'opera sono incluse anche le spese di progettazione già sostenute in precedenza ed eventualmente incluse nel programma biennale, gli enti dovranno fare in modo che nella scheda D i relativi oneri non vengano inclusi nella disponibilità finanziaria triennale del programma ma solo nell'importo complessivo dell'opera.

Ne consegue che, a un'attenta lettura dell'articolo 6-bis (che parla di «procedure di affidamento dell'attività di progettazione») e del Dm 14/2018, la deroga riguarda solamente gli incarichi di progettazione ai fini del programma biennale di acquisizione di beni e servizi ma non anche l'opera pubblica nel suo insieme. Quindi gli interventi finanziati con risorse a carico del Pnrr o del Pnc dovranno essere puntualmente inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, in coerenza sia con il quadro normativo vigente che con la programmazione generale dell'ente approvata nel Dup, al pari di tutti gli altri interventi.

Che fare, quindi, se l'ente deve necessariamente avviare le procedure di affidamento di un lavoro per rispettare i termini imposti dal finanziamento (pena la perdita dello stesso) e l'opera non risulta inserita nel programma triennale? In questi casi una soluzione a cui spesso si ricorre è quella di approvare una variazione al piano opere pubbliche da parte della giunta comunale, in analogia con quanto previsto dall'articolo 175, comma 4, del Tuel per la variazione di bilancio in via d'urgenza. Peccato però che il Dm 14/2018 non prevede una variazione d'urgenza al programma delle opere pubbliche da

parte della giunta. Il legislatore ha previsto meccanismi di flessibilità per snellire l'iter amministrativo, prevedendo (articolo 5, comma 11) che un «Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione». In sostanza è possibile avviare una gara per l'opera non inserita nel programma, se questa non va ad intaccare le disponibilità finanziarie riservate ad altri interventi già previsti, circostanza questa che è sempre rispettata con i finanziamenti del Pnrr, che rappresentano in ogni caso risorse aggiuntive. Quindi il Rup potrà bandire la gara, avviando contestualmente l'iter per l'aggiornamento del piano che potrà avvenire anche successivamente, in occasione della prima seduta utile del consiglio comunale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autori: Corrado Mancini ed Elena Masini

Risorse dei fondi Covid utilizzabili anche nel 2022

L'articolo 13 del DL 4/2022 sblocca l'utilizzo per il 2022 degli avanzi delle risorse erogate ai Comuni in seguito all'emergenza Covid-19, accogliendo un'esigenza più volte manifestata dagli enti locali.

La norma sopra richiamata ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DL 34/2020 e dall'articolo 39 del DL 104/2020 ("fondone 2020") e successivamente incrementato per l'anno 2021 proprio dal comma 822 citato ("fondone 2021"), sono utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19. Oltre a queste, la medesima disposizione consente l'utilizzo, sempre mantenendo le originarie finalità, delle «risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge 178/2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104». Si tratta dei trasferimenti specifici erogati dallo Stato nel corso del 2020 e del 2021 per fronteggiare specifiche esigenze di spesa, sempre legate all'emergenza sanitaria. Come ha precisato la Ragioneria generale dello Stato, nella Faq n. 43 del 31 gennaio 2022, quest'ultime sono utilizzabili salvo che i Ministeri competenti che le hanno erogate non abbiano emanate specifiche disposizioni in merito.

I citati trasferimenti sono espressamente indicati nel Dm 28 ottobre 2021, di approvazione della certificazione per l'anno 2021, da presentarsi entro il termine del 31 maggio 2022. Si tratta delle risorse erogate nel 2020 e nel 2021, non completamente utilizzate alla data del 31 dicembre 2021, da riportarsi nel quadro «ristori specifici di spesa» del modello di certificazione. Tra di esse sono comprese, tra l'altro, le risorse stanziato dall'articolo 6 del DL 73/2021, erogate ai Comuni per finanziare riduzioni dalla Tari o dalla tariffa corrispettiva, in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusure o di restrizioni per effetto dell'emergenza sanitaria in atto. Le risorse utilizzate per questa finalità nel 2021 (impegnate) devono essere indicate nella riga «trasferimenti correnti ad imprese» del modello. Le stesse concorrono a determinare le maggiori spese

Covid, ma trovano specifica copertura (come si evince dalla detrazione delle somme erogate dallo Stato per le specifiche finalità dal totale delle maggiori spese, indicata dal modello di certificazione). Le risorse del fondo dell'articolo 6 del DI 73/2021 non utilizzate (impegnate) entro la fine del 2021 devono essere riportate nell'apposita tabella del modello di certificazione, confluendo conseguentemente nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021. Si ricorda, infatti, che il comma 5 dell'articolo 6 del DI 73/2021 prevede(va) che le risorse del fondo non utilizzate per le specifiche finalità sono recuperate nell'anno 2022.

Tuttavia, l'espressa inclusione di queste risorse nell'ambito della certificazione del fondo funzioni comunali 2021, come risultante sia dal comma 5 dell'articolo 6 sopra citato e sia dal Dm 28 ottobre 2021, sembra farle rientrare nella previsione derogatoria introdotta dall'articolo 13 del DI 4/2022, in base alla quale le stesse possono utilizzarsi per le medesime originarie finalità a cui erano destinate anche nel 2022.

Ne è prova il fatto che l'articolo 13 stabilisce che le risorse non utilizzate nel 2022 confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2022 e che l'utilizzo delle predette risorse comporterà l'obbligo di presentazione di una nuova certificazione entro il 31 maggio 2023. Gli importi non utilizzati nel 2022 devono essere restituiti allo Stato. Conseguentemente è differito al 31 ottobre 2023 il termine entro cui il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti. In questa sede sarà effettuato il conguaglio finale, considerando le risorse del "fondone" 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022 (Faq RGS 43/2022). Chiarisce in proposito, inoltre, la RGS che: «per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, l'eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31 dicembre 2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 13 del DI 4/2022».

Quanto sopra sembra quindi autorizzare i Comuni a prevedere specifiche riduzioni Tari (o della tariffa) per le utenze non domestiche oggetto di chiusure o restrizioni in conseguenza dell'emergenza sanitarie anche nel 2022, finanziabili con le risorse avanzate al 31 dicembre 2021. La delicatezza della questione rende auspicabile un sollecito chiarimento ufficiale, considerato che i Comuni che volessero provvedere in questo senso dovrebbero operare mediante

apposite modifiche regolamentari entro il prossimo 31 marzo (termine di scadenza del bilancio di previsione e, quindi, delle tariffe e dei regolamenti Tari per il 2022).

Tecnicamente, gli enti dovrebbero evidenziare le risorse avanzate tra le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto (mediante aggiornamento del prospetto dell'avanzo presunto già allegato al bilancio di previsione, secondo la procedura prevista dall'articolo 187 del Dlgs 267/2000, ovvero l'inserimento delle stesse nel prospetto dell'avanzo vincolato presunto allegato al bilancio di previsione da approvarsi), in modo da poter applicare le stesse al bilancio di previsione 2022/2024 anche prima dell'approvazione del rendiconto 2021. Va rammentato che l'applicazione di queste quote può avvenire anche da parte degli enti in disavanzo, essendo le stesse espressamente escluse dai limiti di cui ai commi 897/898 dell'articolo 1 della legge 145/2018.

Per determinare le risorse utilizzate al 31 dicembre 2021 occorre far riferimento alle spese impegnate, tenuto conto che, a mente del principio contabile applicato allegato 4/2, i trasferimenti sono impegnati nell'esercizio di adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo, con imputazione della spesa all'esercizio in cui il trasferimento è erogato, se il provvedimento stabilisce espressamente le modalità temporali e la scadenza dell'erogazione stessa.

Analogo ragionamento può effettuarsi, a parere di chi scrive, per le risorse del fondo funzioni fondamentali 2020 riferite alla specifica quota Tari (di cui alla tabella 1 allegata al Dm 1 aprile 2021). Risorse destinate a finanziare il minor gettito Tari legato all'emergenza Covid-19 e, quindi, anche riduzioni del tributo in favore delle utenze maggiormente colpite dalla stessa, oltre che anche per altre specifiche finalità di spesa legate sempre alla predetta emergenza (come evidenziato dalla Faq della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 21 gennaio 2021). Seppure queste risorse, in realtà, non incidono sulla certificazione 2021, così come le eventuali maggiori spese sostenute nel 2021 finanziate con le medesime, come chiarisce il Dm 28 ottobre 2021, in quanto effettivamente già interamente ammesse nella certificazione dell'anno 2020.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

CdP: accesso alle anticipazioni di tesoreria

La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato una [nuova versione della circolare 1291 del 24/09/2018, aggiornata alle modifiche approvate il 26 gennaio 2022](#); la circolare illustra le condizioni generali per l'accesso, da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti, alle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL.

Fonte: Entionline del 08/02/2022

Corte di Cassazione: agevolazione Imu sui terreni anche per le società agricole

Nella [sentenza n. 2921 del 31 gennaio 2022](#) la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi in merito all'impugnazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale ha negato il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 504/1992, che esenta dall'Ici le aree possedute da imprenditori agricoli, nel caso della società semplice tra agricoltori, venendo in tal caso a mancare il collegamento diretto con la persona fisica: la Cassazione respinge tale conclusione, aderendo all'orientamento, che si sta oramai consolidando, secondo cui anche la società agricola di persone può avere diritto all'agevolazione ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Reg. 6 (CE) 17 maggio 1999, n. 1257, art. 5, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro.

Fonte: Entionline del 08/02/2022

Abitazione principale, non può essere negata un'esenzione a famiglia

Nell'alveo delle recenti posizioni assunte da legislatore, giudici e dottrina sulla corretta tassazione Imu dell'abitazione principale dell'unico nucleo familiare costituito da coniugi non legalmente separati, una convincente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale consente di tornare sul tema, in attesa che in modo conclusivo si pronunci la stessa Corte.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza emessa il 18 ottobre e depositata il 22 novembre 2021, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, «nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 1, 29, 31, 35 e 47 della Costituzione». Il giudizio è stato conseguentemente sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale; stessa sorte dovranno subire i giudizi tributari tuttora pendenti.

I Comuni devono aver ben chiaro che sanzioni e interessi moratori non possono applicarsi in un caso lampante di affidamento qualificato e di obiettiva incertezza della legge e delle interpretazioni. Tema apparentemente più complesso, per quanto di agevole soluzione anche per la Corte costituzionale, la debenza dell'imposta sulla base o meno del riconoscimento dell'agevolazione, fortemente innervata dalla funzione antielusiva.

È sin troppo evidente – e talvolta l'evidenza può essere accecante per l'interprete – che il vantaggio fiscale Ici/Imu per l'abitazione principale dell'unico nucleo familiare di coniugi non legalmente separati né può essere eliminato né può essere duplice.

La moltiplicazione dei contenziosi, la diffusa erronea convinzione dell'opzionalità dell'interpretazione adeguatrice, la difficoltà ad un solido inquadramento di principio, l'intervento parziale del legislatore del 2021, pur

significativo sul piano dell'interpretazione sistematica e latamente autentica, tutto concorre alla necessità dell'intervento della Corte.

La Ctp di Napoli giudicava su un ricorso cumulativo oggettivo avverso avvisi di rettifica Imu 2015 / 2018 nei quali il Comune, in forza dell'articolo 13, comma 2, del Dl 201/11, aveva negato il diritto all'agevolazione. Ad avviso del giudice remittente la norma scrutinata, negando l'agevolazione Imu per l'abitazione principale del ricorrente a causa della residenza anagrafica e dimora di un componente del nucleo familiare in un altro Comune, determina le seguenti violazioni di principi costituzionali:

- principio di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e diritto alla parità dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto (3, 29 e 31), lasciando che l'agevolazione spetti, per espressa previsione di legge, nel caso in cui la diversa residenza sia endo-comunale, e non competa nel caso in cui essa sia extra-comunale; si tratta di norma che penalizza i contribuenti coniugati rispetto ai componenti delle famiglie di fatto;
- capacità contributiva (articolo 53), che postula l'uguaglianza sostanziale dei contribuenti (120/72);
- parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori della sede familiare (articoli 1, 3, 4 e 35);
- aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della famiglia e adempimento dei compiti relativi (articolo 31);
- tutela del risparmio (articolo 47), senza vincoli territoriali.

Come ricorda la Ctp, l'iniziale interpretazione della circolare del dipartimento Finanze 3/2012, era nel senso che l'omissione di una previsione espressa dell'agevolazione in presenza di residenza e dimora di un componente in immobile ubicato in un comune diverso, non ne costituiva negazione ma, al contrario, implicita conferma, senza il limite quantitativo di applicabilità riferito ai soli immobili endo-comunali.

La Ctp richiama la giurisprudenza della Cassazione e invoca la necessità del sindacato della Corte costituzionale, non essendo, a suo dire, praticabile una interpretazione adeguatrice a fronte di una norma, qualificata come esentativa, che ha omesso di normare la situazione prospettata, identica nei suoi presupposti formali e sostanziali a quella disciplinata, quindi meritevole di pari tutela agevolativa.

Il completamento della lacuna e la soluzione dell'aporia normativa sarebbe di immediata evidenza, nella parte in cui la norma non prevede una espressa regola che estenda l'esenzione a parità di condizioni; infatti la norma, pur legittimando il diritto all'esenzione Imu per un solo immobile nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, irrazionalmente la preclude, sia sul piano letterale che nell'interpretazione del "diritto vivente", a parità di condizioni sostanziali, quando l'identica situazione di fatto si verifichi in riferimento a comuni diversi.

Tra le luci e ombre che investono la Cassazione deve muoversi il contribuente, con il suo nucleo familiare, forte dei principi costituzionali cui non può resistere una registrazione anagrafica distinta in Comuni diversi dei due coniugi non legalmente separati, a fronte di nessuna abusiva duplicazione dell'accesso all'agevolazione e della prova che la dimora abituale del nucleo familiare è unica.

Come ribadito dai giudici remittenti, il sindacato della Corte costituzionale è applicabile anche alle norme agevolative, a condizione che le scelte legislative discrezionali siano irragionevoli (134/1982). Il beneficio deve essere esteso a fattispecie analoghe (154/1999).

La minima e massima espansione dell'agevolazione, reimpiantata nell'alveo costituzionale, comporta l'identificazione almeno di un'abitazione principale per nucleo familiare, sia esso di fatto o di diritto.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Enrico De Mita

I fondi per asili e servizi sociali mandano in fuorigioco i preventivi

Molti enti si trovano alle prese con una difficile chiusura del bilancio di previsione 2022/2024, rinviata al 31 marzo. Mentre i problemi derivano – come sempre – da spese in crescita a fronte di entrate pressoché bloccate, una delle principali fonti di finanziamento della parte corrente del bilancio resta il fondo di solidarietà. Ma come fare a quantificarlo precisamente? La quota «base», dopo l'accordo in Conferenza Stato-Città del 22 dicembre, è stata pubblicata sul sito della finanza locale; per le quote specifiche invece si rischia il cortocircuito con i termini di deposito degli schemi di bilancio da approvare. Si dovrà infatti attendere il 28 febbraio per il riparto delle due nuove quote definite dalla legge di bilancio 2022: potenziamento asili nido e del trasporto scolastico di studenti disabili. E addirittura il 31 marzo per la definizione degli obiettivi di servizio per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

L'introduzione di quote del fondo di solidarietà distribuite per il raggiungimento di livelli di spesa in linea con i fabbisogni standard è iniziata con la legge di bilancio del 2021. In particolare, da una parte resta una quota (che potremmo definire «base») ripartita in parte su base storica e in parte in base al rapporto fra capacità fiscali e fabbisogni standard; quest'ultima è pari al 60% nel 2022 e vedrà una crescita annua del 5% fino a raggiungere il 100% nel 2030. Dall'altra parte, invece, le sono state affiancate una serie di quote di trasferimento «specifiche», più orientate al raggiungimento di livelli di spesa di alcuni servizi in linea con gli standard nazionali.

Su quest'ultimo fronte la partita è iniziata nel 2021 con la voce destinata allo sviluppo dei servizi sociali, che ha trovato attuazione con il Dpcm del 1° luglio 2021. Con il 2022 sono invece introdotte due ulteriori quote: una rivolta a incrementare il numero dei posti negli asili nido (in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi) fino al raggiungimento di un livello minimo; l'altra finalizzata a incrementare il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

La scadenza per il riparto delle due nuove quote (posti al nido e trasporto scolastico dei disabili) è fissata al 28 febbraio per quest'anno. Una data che, già di per sé, potrebbe mandare in tilt i bilanci depositati e non ancora approvati (e con loro i responsabili dei servizi finanziari che li hanno predisposti), qualora fosse comunicato un importo non in linea con quello ipotizzato.

Ancora peggiore è quella del 31 marzo prevista per l'identificazione degli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

La speranza di tutti gli operatori è quella di avere quanto prima queste informazioni, così da poter elaborare un bilancio che non debba essere aggiornato poco dopo la sua approvazione o, peggio ancora, emendato prima del via libera finale per allinearli ai decreti attuativi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Marco Allegretti

Accertamento esecutivo, per gli enti locali sollecito «impossibile»

Si moltiplicano le incertezze sugli accertamenti esecutivi comunali, sia a causa della riforma degli oneri della riscossione sia per le precisazioni sui solleciti date dal dipartimento Finanze a Telefisco 2022.

Va premesso che le sorti dell'accertamento esecutivo comunale presentano differenze significative a seconda del soggetto scelto dal Comune per la riscossione coattiva, in termini di oneri della riscossione e di interessi di mora. Le differenze derivano dal comma 785 della legge 160/2019, il quale prevede che, in caso di affidamento all'agente della riscossione, si applicano «esclusivamente» le disposizioni del comma 792, cioè quelle che disciplinano l'accertamento esecutivo. Non quindi le disposizioni relative agli interessi di mora (comma 802), agli oneri della riscossione (comma 803), ma neanche quelle relative alla rateizzazione (comma 796) e alla decadenza della rateazione.

Si tratta di differenze non di poco conto. Basti pensare agli oneri della riscossione. Fino al 2021 un accertamento esecutivo affidato a un concessionario privato, o riscosso direttamente, era soggetto a un onere della riscossione del 6%, ma con un massimo di 600 euro. Lo stesso accertamento affidato all'Agenzia era soggetto al medesimo onere percentuale, ma senza tetto massimo.

Il primo problema che devono affrontare i Comuni deriva dal fatto che la legge di bilancio 2022 ha previsto l'eliminazione degli oneri di riscossione, per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022. È però previsto a carico del Comune un onere dell'1%.

L'atto di accertamento (comma 792, lettera a) deve contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, procederà alla riscossione. A questo punto, il Comune nel proprio atto di accertamento non dovrà indicare alcun onere della riscossione, se procederà con l'affidamento all'Agenzia, mentre dovrà continuare a indicare il 3-6% se intende riscuotere direttamente o tramite concessionario privato. Quindi, per i contribuenti morosi

diventerà più economico l'affidamento all'Agenzia, mentre per i Comuni sarà più costoso, posto che fino al 2021 non era previsto alcun onere per il creditore.

Un'altra criticità deriva dalla risposta data dal Mef a Telefisco 2022 sui solleciti di pagamento previsti dal comma 795, il quale dispone l'invio di un sollecito per importi fino a 10mila euro prima di attivare le procedure cautelari o esecutive. Per il Mef il sollecito va effettuato prima dell'affidamento del carico all'Agenzia, ed è quindi di competenza comunale.

La tesi non convince. Il sollecito è propedeutico all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, e quindi non può che essere fatto dal soggetto incaricato della riscossione coattiva, Agenzia o concessionario.

Con riferimento all'Agenzia, il comma 792, lettera b), prevede l'affidamento del carico decorsi 90 giorni dalla notifica dell'accertamento, quindi indipendentemente dalla notifica del sollecito. È vero che il comma 795 non è applicabile all'Agenzia, ma questo non può implicare l'invio dei solleciti da parte del Comune che non riscuote coattivamente. Peraltro, i solleciti per importi fino a mille euro rimangono comunque di competenza di Ader in forza del comma 544 della legge 228/2012, che prevede l'invio del sollecito «in tutti i casi di riscossione coattiva» fino a mille euro effettuati in base al Dpr 602/1973. Sulla base di un'interpretazione sistematica, si potrebbe quindi sostenere che quanto disposto dal comma 795, così come avviene per tante altre norme, non sia applicabile all'Agenzia.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Pasquale Mirto

Rendiconto, il prospetto delle risorse accantonate al vaglio della Corte dei conti

Dalle analisi svolte dalle sezioni regionali di controllo della giustizia contabile sui rendiconti 2019 degli enti locali (articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005) sono state riscontrate criticità anche nella compilazione del prospetto di cui all'allegato A/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, con riferimento al rigo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il che ha riverberato effetti anche sui valori del prospetto della verifica degli equilibri (fra le altre, deliberazioni n. 101, 144 e 152/2021 della sezione regionale di controllo per il Piemonte).

Si rammenta che - come emerge dalle istruzioni per la compilazione del rigo riguardante il Fcde del prospetto relativo all'elenco delle risorse accantonate - in questo documento contabile devono essere preliminarmente valorizzate la prima e l'ultima colonna, indicando l'ammontare del Fcde accantonato, ad inizio anno nella colonna (a), a fine anno nella colonna (e). Subito dopo sono da movimentare, prima la colonna (b) per indicare (eventualmente) la «... quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE ...», poi le restanti colonne in funzione degli importi già valorizzati. Più precisamente: «Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d) [come variazione effettuata in sede di rendiconto]».

«Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)».

[Guarda il modello](#)

Alcuni enti - il cui Fcde tra i due citati anni è aumentato - hanno commesso errori nell'incasellare nella colonna giusta il predetto incremento, che appunto sommato all'importo della colonna (a) [supposta quella (b) pari a zero] deve poi portare all'ammontare indicato nella colonna (e).

È infatti accaduto che - benché ci fossero stanziamenti definitivi relativi al Fcde nella prima annualità bilancio 2019/2021 - tutto l'importo dell'incremento di cui sopra (come variazione effettuata in sede di rendiconto) è stato imputato alla colonna (d), invece di essere indicato nella colonna (c) fino a concorrenza dei predetti stanziamenti. Pertanto, la colonna (d) sarebbe dovuta entrare in gioco (in via residuale) per la parte non coperta dal Fcde previsto in bilancio.

La conseguenza di quanto esposto è stata che nel prospetto della verifica degli equilibri - poiché il totale della citata colonna (c) influenza in negativo il calcolo dell'equilibrio di bilancio "W2" - tale equilibrio ne ha tratto impropriamente beneficio. Ciò, tenuto conto che «gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio» (Deliberazione n. 68/2021/PRSP Sezione Regione di Controllo per il Lazio).

[Guarda il modello](#)

Con riferimento al caso esaminato, si è dato per assodato che l'importo della colonna (b) sia pari a zero. Ma in quale situazione la colonna (b) deve essere movimentata? A mente del punto 13.7.1 del Principio contabile di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, dopo aver valorizzate le colonne (a) ed (e), occorre specificare l'importo della colonna (b), nella quale deve essere indicata «la quota del Fcde del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce ... Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-)» (fattispecie non riscontrabile nella pratica).

Ciò stante, sembrerebbe che al di fuori del caso di cui sopra gli enti non siano tenuti a valorizzare la colonna (b), dato che (come recita lo stesso Principio) «... (l)'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce "Utilizzo del risultato di amministrazione", in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio ...».

Invece, sarebbe auspicabile precisare nel citato Principio contabile, che la colonna (b) fosse compilata (a parte il prefato caso) anche per indicare [con il segno (-)] il FCDE utilizzato per coprire i crediti stralciati dal conto del bilancio

anno N relativi a residui degli esercizi N - 1 e precedenti (collegati a entrate di dubbia e difficile esazione).

Di seguito se ne spiega il perché con un esempio: si supponga (per ipotesi di scuola) che un ente abbia a fine 2018 un solo residuo attivo di 100 relativo a un credito di dubbia e difficile esazione svalutato al 100 per cento. Tale credito su impulso del responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata viene stralciato dal conto del bilancio 2019. Nel bilancio 2019-2021, per gli stanziamenti di entrate di dubbia e difficile esazione, l'ente ha previsto nella prima annualità alla missione 20, programma 2, un importo di 40 a titolo di Fcde. L'accantonamento a Fcde nel rendiconto 2019 è pari a 20. Considerando il dato testuale del Principio contabile si ha:

[Guarda il modello](#)

Come si vede la colonna (c) non viene movimentata e di riflesso l'operazione non determina effetti sull'equilibrio di bilancio (W2), nonostante l'accantonamento al Fcde nel Rendiconto 2019 risulta alimentato proprio dal FCDE stanziato nel Bilancio 2019/2021.

Di talché, vista la finalità insita nell'equilibrio di bilancio (W2), per effetto della quale lo stanziamento relativo al FCDE per l'importo di 20 deve garantire copertura all'accantonamento dello stesso FCDE in sede di rendiconto, la colonna (c) andrebbe valorizzata proprio per l'ammontare di 20. Per far questo, l'utilizzo del FCDE a copertura dei crediti stralciati (pari a 100) dovrebbe essere inserito nella colonna (b) con il segno (-), in modo da avere la seguente rappresentazione:

[Guarda il modello](#)

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autori: Ivan Bonitatibus e Andrea Ziruolo

Contributi ai borghi in crisi turistica, dal Viminale le Faq con i chiarimenti

Il progetto può essere cofinanziato e le spese di investimento che siano funzionali e strettamente correlate alle misure di promozione e rilancio del patrimonio artistico possono essere ammesse a contributo. Sono due dei [chiarimenti forniti dal Viminale con le Faq](#) relative ai contributi del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d'arte particolarmente colpite dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta al Covid.

I termini per la presentazione telematica delle domande sono stati di recente allungati: la finestra temporale va ora dal 26 aprile-del 27 maggio 2022.

Il ministero specifica che gli unici soggetti ammessi a concorrere all'assegnazione del fondo sono i Comuni. Quindi il progetto deve essere presentato dal Comune.

Il progetto non potrà concretizzarsi in una assunzione di personale alla pro-loco o società cooperativa cui il Comune ha già delegato la gestione dell'attività culturale perché il contributo è relativo a una sola annualità, mentre la spesa in questione ha durata pluriennale.

L'articolo 3 dell'avviso pubblico prevede che il patrimonio artistico per il quale viene presentato il progetto di promozione e rilancio sia situato nel Comune che produce la domanda. È quindi possibile che le iniziative di promozione e comunicazione, gli eventi, gli studi e le ricerche, i servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico possano riguardare anche beni artistici non di proprietà comunale, purché ubicati nel territorio del Comune, qualora l'ente ritenga che tali iniziative ne consentano il rilascio, con conseguente rivitalizzazione dei flussi turistici.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Decreto: stima della capacità fiscale per Comune

Nella G.U. n. 28 del 3 febbraio è stato pubblicato il [D.M. 16 dicembre 2021](#), di adozione della stima della capacità fiscale per singolo Comune delle regioni a statuto ordinario; nell'allegato A del decreto vengono indicati gli importi stimati per singolo Comune delle regioni a statuto ordinario, mentre nell'allegato B è riportata la relativa nota tecnica.

Fonte: Entionline del 07/02/2022

Gestione del Territorio

Scuole innovative, entro il 10 marzo le linee guida per gli architetti

Il gruppo di lavoro, promosso dal ministero dell'Istruzione, composto di note professionalità dell'architettura e dell'educazione, elaborerà le proprie indicazioni entro il prossimo 10 marzo, indicazioni che saranno alla base del concorso di progettazione delle 195 scuole che saranno pensate per ospitare una nuova idea di scuola, che metta al centro la sicurezza, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione. La fa sapere il ministro dell'Istruzione in un comunicato diffuso al termine di un incontro in videoconferenza con gli architetti ed esperti del gruppo di lavoro. Le 195 scuole sono parte del più vasto piano per il rinnovo dell'edilizia scolastica finanziato dal Pnrr, da cui ci si attende però una indicazione sulle migliori soluzioni, sostenibili e innovative, per quanto riguarda gli ambienti, i materiali utilizzati, i consumi energetici.

«Ringrazio tutti i componenti di questo gruppo di lavoro - ha sottolineato Bianchi -. Sono certo che dal loro contributo arriveranno indicazioni importanti e innovative per la costruzione delle nuove scuole, che metteranno al centro la sostenibilità, l'innovazione didattica, l'apertura al territorio. È il momento di fissare parametri che ci consentano di rilanciare l'idea di una scuola, di luoghi di apprendimento che siano punti di riferimento per la comunità. Stiamo realizzando un'operazione importante per il Paese, rimettendo in movimento capacità di azione e di pensiero che diventano atti concreti. Dobbiamo costruire edifici che siano un riferimento per tutti coloro che nel nostro Paese si porranno, da qui in avanti, il problema di realizzare scuole ed edifici pubblici. E lo faremo solo grazie al contributo di tutti».

Il gruppo di lavoro che sta definendo le linee guida vede al suo interno professionisti di primissimo piano: Massimo Alvisi, Sandy Attia, Stefano Boeri, Mario Cucinella, Andrea Gavosto, Luisa Ingaramo, Franco Lorenzoni, Carla Morogallo, Renzo Piano e Cino Zucchi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: M.Fr.

Abusivismo edilizio, arriverà l'anagrafe per censire le opere e rafforzare i controlli (e finanziare le demolizioni)

Contro l'abusivismo edilizio irrompe la "Bdnae", acronimo quasi impronunciabile che sta per Banca dati nazionale abusivismo edilizio. Non è un'arma di contrasto diretto del fenomeno, ma uno strumento che servirà a vederlo e misurarlo, per decidere come contrastarlo, ed eventualmente prevenirlo. Della nascita della "Bdnae" si era avuta notizia poche settimane fa, quando lo schema di decreto - messo a punto dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, e di cui il Mims annuncia oggi la firma - è stato calendarizzato per il passaggio in conferenza unificata (il 2 febbraio scorso). Gli enti locali sanno bene, dunque, che l'attendibilità della banca dati - cioè dell'anagrafe degli abusi - dipende in gran parte dalla tempestività, regolarità e accuratezza della sua alimentazione. «Le amministrazioni e gli enti competenti in materia di abusivismo sono tenuti ad alimentare la banca dati, a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi», spiega il ministero.

«Abbiamo avviato un percorso virtuoso per proteggere e tutelare meglio i territori», ha commentato il ministro Giovannini. All'attività di monitoraggio e censimento dovrà corrispondere anche l'attività del contrasto dell'abusivismo stesso, attraverso la demolizione, con fondi a valere su un apposito fondo. Fino a ora il Mims ha assegnato periodicamente, con decreto, dei fondi per demolire le opere. L'ultimo riparto risale al 29 dicembre scorso e ammonta a 2,3 milioni circa per interventi, in parte subordinati a ulteriori verifiche (il [decreto](#) è uscito sulla gazzetta del 9 febbraio). La banca dati nazionale sarà alimentata inizialmente con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle segnalazioni effettuate dai Comuni, ma un contributo determinante dovrebbe arrivare dalle amministrazioni territoriali e centrali. Il Mims spiega infatti che «le successive estensioni (della banca dati, ndr) avverranno con la collaborazione dei ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell'Economia e delle finanze, dell'Agenzia delle Entrate», oltre che delle Regioni.

Il cuore della banca dati sta proprio qui: nella capacità dei vari pezzi dell'amministrazione pubblica di "dialogare" tra loro e condividere informazioni.

E proprio per questo l'attuazione non sarà né semplice né rapida. Entro i primi tre mesi di vigenza del decreto la direzione del ministero incaricata dell'attuazione (Edilizia statale), inizierà a "parlare" con gli altri soggetti coinvolti (ministeri Interno, Giustizia, Transizione ecologica, Cultura, Economia, Agenzia delle entrate, Regioni e Comuni) per definire le «procedure organizzative ed operative finalizzate alla condivisione e alla trasmissione dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi». Nelle apposite convenzioni tra le Pa si indicherà con precisione il "chi fa cosa, come e quando". La «condivisione delle informazioni» dovrà partire entro un anno dalla firma di queste convenzioni. Per la concreta attuazione tecnica, il decreto firmato da Giovannini indica una decina di passaggi, tra cui la definizione strutturata dell'«insieme dei dati che dovrà comporre tale sistema informativo», l'indicazione degli organi competenti per ciascun territorio (e relativi ambiti di competenza) e i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico.

La futura anagrafe degli abusi ricorda un'altra banca dati: quella per individuare le varie opere pubbliche incompiute che costellano l'Italia. Una banca dati ad oggi operativa e aggiornata annualmente da vari anni, di cui però non è dato capire l'utilità concreta ai fini del contrasto del fenomeno, visto che l'unico risultato tangibile è l'allungamento di anno in anno delle liste che le regioni compilano puntualmente. E visto anche che negli obiettivi del recovery plan, alimentato dai fondi di Pnrr e Piano complementare, non c'è un capitolo dedicato al completamento delle opere incompiute, o alla demolizione di quelle che non si completeranno mai.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Massimo Frontera

Anac vs Anas: le ragioni d'urgenza non giustificano il frazionamento degli importi per evitare le gare

La necessità di affidare uno o più appalti con urgenza non giustifica la scelta di frazionare il valore degli importi del contratto per evitare le gare. Con questa motivazione l'Autorità Anticorruzione prende posizione contro una serie di procedure negoziate affidate dall'Anas nel 2019, derogando (illegittimamente agli occhi dell'Autorità) alle norme del codice appalti. Il provvedimento dell'Anticorruzione nasce da un'indagine compiuta su una serie di affidamenti sottosoglia effettuati dalla Spa delle strade nel 2019 ed è condensato nella [delibera n. 34/2022](#) appena pubblicata.

Gli appalti nel mirino

L'Autorità, estraendo i dati dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, ha individuato tutti gli affidamenti assegnati da Anas con procedure consentite solo per importi inferiori alle soglie europee: si tratta in particolare dei servizi di taglio alberi e pulizia stradale di alcune strade del Lazio tra cui Pontina, Cassia, Flaminia e Casilina, della pulizia di due uffici dell'Anas (uno a Roma e uno in provincia) e del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in Sicilia lungo le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Trapani Mazara del Vallo. Gli appalti, chiarisce l'Anac, « sono stati affidati dalle strutture territoriali di Anas con procedura negoziata consultando almeno cinque operatori, ma Anac ha ritenuto che non fossero in linea con quanto prescritto dal codice appalti» (articoli 35 e 36).

Sotto esame la scelta di affidare i servizi con procedura negoziata, sebbene considerati nel loro insieme gli appalti avrebbero avuto un importo annuale superiore al valore massimo consentito che derogare all'obbligo di procedere con una gara formale.

Ok divisione in lotti, ma senza sottostimare il valore degli affidamenti

Pur riconoscendo che si tratta di «una vicenda limitata nel tempo», l'Anac evidenzia che «la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza non consente alle stazioni appaltanti di suddividere in diverse procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di importo inferiore alle soglie europee, affidamenti che devono essere assegnati mediante un'unica gara ed il cui valore deve essere calcolato complessivamente». Sul punto l'Autorità spiega che « l'urgenza costituisce il presupposto per la riduzione dei termini nelle procedure

ordinarie o per il ricorso alla procedura negoziata , oltre che dell'avvio anticipato dell'esecuzione contrattuale, ma non certamente per giustificare il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell'importo a base di gara».

In pratica le ragioni di urgenza, non possono giustificare «una deroga alle disposizioni sul calcolo dell'importo del contratto, finalizzata ad utilizzare procedure riservate ad importi inferiori alle soglie di rilevanza europea». Il «j'accuse» dell'Anac tiene fuori la scelta di suddividere gli appalti in lotti, che anzi deve essere incoraggiata per agevolare la partecipazione delle Pmi al mercato degli appalti, come previsto dalle norme europee e dal codice. Però, sottolinea l'Autorità, «anche quando la stazione appaltante si avvale, opportunamente, della prerogativa di suddividere in lotti gli affidamenti che devono essere effettuati nell'arco dell'anno, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016, occorre che il valore degli stessi lotti sia computato complessivamente, al fine di individuare la procedura di aggiudicazione da applicare, senza incorrere nell'artificioso frazionamento».

La difesa dell'Anas

Da parte sua l'Anas si è difesa spiegando che l'11 gennaio 2019 ha preso in carico dalla Regione Lazio 672 km di strade, senza il contestuale trasferimento di personale e mezzi. Pertanto, per garantire la sicurezza della circolazione stradale ha dovuto procedere con urgenza all'affidamento di più appalti, nel minor tempo possibile. «Al momento della consegna ad Anas - segnala in una nota la stessa Autorità - lo stato di manutenzione delle strade era gravemente carente ed è stato necessario ripristinare prontamente le condizioni di sicurezza con il taglio e la potatura degli alberi e la pulizia stradale. Quanto alla pulizia degli uffici, si è scelta la procedura negoziata per garantire la copertura del servizio in continuità e assicurare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro visto che i contratti vigenti erano in scadenza».

Giustificazioni raccolte ma giudicate insufficienti dall'Autorità che conclude il provvedimento raccomandando alla stazione appaltante, per i futuri affidamenti, di conformarsi alle indicazioni della delibera e chiedendo alla società di via Mozambano di comunicare le sue scelte entro 30 giorni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Cauzione provvisoria, la stazione appaltante non può pretendere che l'impresa paghi in proprio

Il tardivo esercizio «del diritto di escutere la garanzia» provvisoria, «priva la stazione appaltante del diritto di rivolgersi all'impresa aggiudicataria inadempiente per chiedere l'escussione». L'impresa, infatti, nel prestare la cauzione provvisoria, non si obbliga «in proprio a pagare l'importo della cauzione» garantendo, semplicemente, «la serietà della propria offerta». Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la [sentenza n. 513/2020](#), in consonanza con l'orientamento consolidato.

La vicenda

La stazione appaltante si è rivolta ai giudici del Consiglio di Stato impugnando la sentenza di primo grado che ha annullato la propria richiesta, diretta all'appaltatore, per ottenere il pagamento dell'importo della cauzione provvisoria che non poteva più essere escussa per decorrenza dei termini.

Il giudice del Consiglio di Stato ha ricordato la funzione della cauzione provvisoria che è quella di assicurare la serietà dell'offerta, «senza che però l'impresa si impegni a pagare la relativa somma direttamente nei confronti della stazione appaltante (è anzi prevista dall'articolo 93, comma 4, del D lgs 50/2016 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale)». Né è possibile sostenere che l'impegno in parola persista in caso di tardiva escussione della cauzione. L'obbligo dell'appaltatore, infatti, si esaurisce una volta «prestata doverosamente e regolarmente la garanzia». Pertanto, questi non può mai essere ritenuto obbligato direttamente «non operando la solidarietà tra fideiussore e debitore principale di modo che questi resti comunque obbligato per un debito proprio corrispondente all'importo della cauzione (sentenza del Consiglio di Stato, n. 1695/2018)». Il giudice ha colto l'occasione per rammentare i principi, in materia, espressi nell'ordinanza 26/2022, della IV Sezione del Consiglio di Stato, che ha ribadito, quanto all'escussione della cauzione provvisoria prevista dall'articolo 93, comma 6, del Dlgs 50/2016, che questa:

- si applica automaticamente al verificarsi di qualunque "fatto" riconducibile alla sfera giuridica dell'affidatario «che abbia reso impossibile la stipulazione del contratto, locuzione volutamente ampia al cui interno ben può sussumersi il

difetto, originario o sopravvenuto in corso di procedura, dei necessari requisiti di partecipazione stabiliti dalla legge»;

- non ha carattere sanzionatorio, con ogni relativa conseguenza in ordine all'irrilevanza dei principi di diritto di provenienza sovra-statale «in primis della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla relativa Corte circa i caratteri del "diritto punitivo", locuzione che, come noto, in sede sovranazionale si protende oltre i confini ascritti in sede nazionale al diritto penale».

Il risarcimento del danno

Il giudice ha distinto tra gli obblighi discendenti dalla prestata cauzione, per cui l'offerente viene garantito nel pagamento in caso non si sia giunti, per cause imputabili all'appaltatore, alla conclusione della procedura e alla correlata stipula contrattuale dalla possibilità della stazione appaltante, che rimane impregiudicata, di chiedere il risarcimento del danno.

A questo riguardo, infatti, è stato evidenziato come non sia precluso alla stazione appaltante di «richiedere il risarcimento del danno patito per effetto della mancata risoluzione del contratto addebitabile all'impresa già aggiudicataria, ma quel che è certo», è che l'acclarata «tardività dell'escussione della medesima le impedisce di richiedere il pagamento della garanzia alla stessa aggiudicataria». Il giudice ha respinto anche la pretesa della ricorrente di configurare la richiesta di pagamento come (semplice) nota non avente «valenza provvedimentoale, trattandosi di una mera richiesta avente ad oggetto una pretesa patrimoniale» e per difetto di competenza del giudice amministrativo.

La sentenza, quindi, ha sconfessato questa impostazione stante la lesività della comunicazione con cui si richiedeva il pagamento e per la circostanza che la richiesta, anche se di natura patrimoniale, risultava adottata in violazione del giudicato amministrativo già formatosi sulla questione e dunque riconducibile «alla giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 5), Cpa, sugli atti violativi o elusivi del giudicato amministrativo, non» trattandosi «evidentemente, di una mera richiesta di escutere la cauzione provvisoria nei confronti del garante, ma di far valere questa pretesa nei confronti dell'originaria aggiudicataria ignorando o, comunque, prescindendo da quanto statuito» dal giudicato (Consiglio di Stato n. 3190/2020).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 10/02/2022

Autore: Stefano Usai

Gare, il Consiglio di Stato chiarisce i confini tra requisiti di qualificazione e di esecuzione

Nell'ambito delle procedure di gara vanno tenuti distinti i requisiti di qualificazione dai requisiti di esecuzione. Solo i primi devono essere posseduti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, mentre i secondi si caratterizzano quali elementi relativi alla fase esecutiva dell'appalto, che come tali devono essere presenti in sede di stipula del contratto.

È questo il principio affermato dal [Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2022, n. 722](#), con una pronuncia che contribuisce a fare chiarezza su un tema spesso fonte di interpretazioni discordanti, e che appare particolarmente significativo negli appalti di servizi.

La sentenza contiene anche interessanti affermazioni sui poteri propri della stazione appaltante nell'articolata procedura che fa seguito all'aggiudicazione e fino alla stipula del contratto, con particolare riferimento ai poteri di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e, più in generale, del corretto assolvimento degli adempimenti che gravano su quest'ultimo.

Il fatto

Un ente locale aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di accoglienza degli immigrati soggetti a protezione internazionale. Tra le clausole contenute nella documentazione di gara – nello specifico, nel capitolato – ve ne era una che prevedeva che l'appalto dovesse essere eseguito nelle strutture alloggiative che il concorrente aggiudicatario si impegnava a individuare entro cinque giorni dall'aggiudicazione. Intervenuta l'aggiudicazione, il concorrente secondo classificato impugnava il provvedimento di aggiudicazione davanti al giudice amministrativo, articolando i motivi di ricorso intorno a una questione principale. Secondo il ricorrente l'aggiudicatario doveva essere escluso in sede di valutazione dell'offerta tecnica, in quanto i contenuti dell'offerta presentata risultavano, con riferimento alle strutture alloggiative da mettere a disposizione ai fini dell'esecuzione dell'appalto, indeterminati e contraddittori, articolandosi in ben tre opzioni alternative. Inoltre l'aggiudicatario, contravvenendo alla clausola di gara, non aveva messo a disposizione tali strutture entro il termine di cinque giorni dall'aggiudicazione. Il giudizio di primo grado.

Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso. Con riferimento al ritenuto carattere indeterminato e contraddittorio dell'offerta in merito alla messa a disposizione delle strutture alloggiative, il Tar Friuli Venezia Giulia ha rilevato che la documentazione di gara non prevedeva alcun obbligo di individuazione di una soluzione alloggiativa con indicazione delle relative strutture al momento dello svolgimento della gara. Come detto, il capitolato imponeva l'individuazione di tali strutture in capo all'aggiudicatario entro cinque giorni dall'aggiudicazione. Di conseguenza, non poteva essere oggetto di censura il contenuto dell'offerta con riferimento allo specifico profilo indicato, e quindi nessun rilievo poteva assumere la ritenuta indeterminatezza e contraddittorietà della stessa in merito alle soluzioni alloggiative ipotizzate

Il Tar ha poi sviluppato un ulteriore argomento a fondamento della sua decisione di rigetto del ricorso. Ha infatti sottolineato che proprio in virtù della clausola contenuta nel capitolato la questione in merito alla disponibilità delle strutture alloggiative viene a riguardare una fase successiva all'aggiudicazione, in cui la stazione appaltante ha concluso il procedimento di scelta del contraente. Secondo il giudice amministrativo si tratterebbe di una questione attinente a una fase post-procedimentale e pre-esecutiva, in cui il concorrente secondo classificato non sarebbe titolare di una posizione qualificata – né interesse legittimo, né diritto soggettivo - idonea a consentirgli di sindacare la legittimità degli atti della stazione appaltante, in particolare quelli relativi all'esercizio o al mancato esercizio della facoltà di dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario (in relazione al mancato assolvimento di un adempimento post aggiudicazione).

Sulla base del complesso delle motivazioni richiamate il Tar ha in parte respinto il ricorso e in parte lo ha dichiarato inammissibile. Contro questa decisione l'originario ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, contestando entrambe le affermazioni contenute nella sentenza.

Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione

Secondo il Consiglio di Stato, la questione relativa alla messa a disposizione delle strutture alloggiative va risolta alla luce della distinzione elaborata dalla giurisprudenza – con specifico riferimento agli appalti di servizi - tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. In particolare, tra i requisiti di esecuzione vanno collocati gli elementi che caratterizzano la fase esecutiva del servizio, cioè i mezzi necessari all'esecuzione della prestazione oggetto

dell'appalto. Tali requisiti si differenziano quindi da quelli di partecipazione, identificabili nei requisiti generali di moralità e requisiti speciali di natura tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria. Questi ultimi, per principio consolidato e indiscusso, devono essere posseduti dai concorrenti sin dal momento della presentazione dell'offerta. Al contrario, i requisiti di esecuzione costituiscono di norma condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, o addirittura per l'effettivo avvio della fase esecutiva.

In alcuni casi tuttavia la stazione appaltante li può anche prendere in considerazione come elementi dell'offerta, spesso ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiale. In sostanza, negli appalti di servizi la regolamentazione puntuale dei requisiti di esecuzione rientra nei poteri dell'ente appaltante, che la deve esplicitare nella documentazione di gara. Così, se tali requisiti sono richiesti come elementi essenziali dell'offerta o ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento della partecipazione alla gara comporta rispettivamente l'esclusione del concorrente o la non attribuzione del punteggio premiale. Al contrario, se essi vengono richiesti – secondo la regola ordinaria – ai fini della stipulazione del contratto, la loro mancanza assume rilievo in un momento successivo all'aggiudicazione, comportando la decadenza della stessa per impossibilità di stipulare il contratto. Nel caso di specie la documentazione di gara ha previsto in maniera esplicita che il concorrente dovesse individuare le strutture alloggiative (cioè il requisito di esecuzione) entro cinque giorni dall'aggiudicazione. Quindi il suddetto requisito – in conformità alla sua natura – non doveva sussistere al momento della presentazione dell'offerta, bensì successivamente all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.

È alla luce di questo presupposto che va valutata l'offerta presentata dall'aggiudicatario e la relativa censura mossa dal ricorrente. È indubbio che tale offerta, sotto il profilo della messa a disposizione delle strutture alloggiative, presentava forti elementi di indeterminatezza, indicando tre diverse soluzioni tra loro alternative. Tuttavia, la inequivoca formulazione della documentazione di gara consentiva ai concorrenti di rinviare al momento successivo all'aggiudicazione la concreta individuazione delle strutture alloggiative da mettere a disposizione. Con la conseguenza che – come rilevato correttamente dal giudice di primo grado – non vi erano elementi per disporre l'esclusione dell'offerta dell'aggiudicatario.

La verifica dei requisiti e degli altri adempimenti

Il requisito della disponibilità delle strutture alloggiative, se non rilevava ai fini della partecipazione alla gara, emergeva tuttavia nella fase successiva all'aggiudicazione, una volta concluso il procedimento di scelta del contraente. Il Consiglio di Stato ricorda la sequenza procedimentale delineata dall'articolo 32 del D.lgs.50. Essa prevede che all'aggiudicazione segua la fase di verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, con connesso esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'ente appaltante. Vi è quindi una terza fase che si colloca in un ambito intermedio tra le due fasi tradizionalmente conosciute - l'aggiudicazione e la stipula del contratto – e in cui la stazione appaltante esercita poteri pubblicistici.

Alla luce di questa articolazione del procedimento va letta anche la norma che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Di conseguenza, rientrano in tale giurisdizione anche le questioni che si pongano nella fase successiva all'aggiudicazione, trattandosi comunque di questioni collegate all'esercizio di poteri pubblicistici e che sono destinate a incidere sulla procedura di affidamento, potendo determinare anche la sorte dell'aggiudicazione. Tra gli atti che si collocano in questa fase intermedia – tra l'intervenuta aggiudicazione e la futura stipula del contratto – vi è anche il provvedimento di decadenza adottato nei confronti dell'aggiudicatario per mancanza dei requisiti generali o speciali ovvero, più in generale, per il mancato assolvimento ad adempimenti richiesti dalla documentazione di gara ai fini della stipula del contratto, quali appunto il possesso dei requisiti di esecuzione.

Tale provvedimento di decadenza può evidentemente essere impugnato davanti al giudice amministrativo sia dal destinatario dello stesso che da altri concorrenti che intendano contestare la correttezza dell'operato dell'ente appaltante in fase di verifica dei requisiti e degli altri adempimenti. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il concorrente secondo classificato in graduatoria è legittimato a ricorrere al giudice amministrativo, essendo portatore di una posizione qualificata di interesse legittimo idonea a contestare la mancata adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'ente appaltante nei confronti dell'aggiudicatario. Nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'ente appaltante non avesse correttamente verificato la sussistenza in capo all'aggiudicatario del

requisito di esecuzione consistente nella individuazione, prima della stipulazione del contratto, delle strutture alloggiativa, con la conseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento di presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autore: Roberto Mangani

Affidamenti, da Anac un freno alle proroghe

Il documento pubblicato da Anac con gli «[Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022](#)» dedica una sezione a una delle aree più sensibili: quella dei contratti pubblici, in particolare si concentra sulle fasi di processo che si sono dimostrate più permeabili al rischio corruttivo. L'auspicio di Anac è quello che, in un'epoca di deregolamentazione, una maggiore consapevolezza dei rischi possa essere utile a compensare con misure organizzative la riduzione della legislazione di prevenzione.

La sezione in questione si articola su focus dedicati a: affidamenti diretti per assenza di concorrenza, esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara, requisiti di partecipazione, ricorsi a proroghe e rinnovi non consentiti, valutazione dell'offerta, errata allocazione dei rischi nelle concessioni e gestione del conflitto di interessi.

In ogni focus Anac richiama proprie delibere così da fornire esemplificazioni pratiche su casi concreti, raccomandando l'adozione di misure specifiche volte a prevenire le difformità riscontrate.

Ad esempio, nel focus dedicato all'affidamento diretto, Anac ricorda che è possibile derogare alla regola del confronto tra più offerte quando in virtù dell'oggetto dell'appalto non esiste una possibile concorrenza per l'esperimento del confronto, fatto questo che si realizza quando nel mercato esiste un unico operatore economico in grado di fornire la prestazione di cui la stazione appaltante ha bisogno. Sul punto Anac ha riscontrato confusione fra infungibilità ed esclusività, termini che non sono sinonimi, in quanto un bene o un servizio è da ritenersi infungibile quando è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno dell'Amministrazione, dunque, anche in presenza di diritti esclusivi, non è detto che il bisogno dell'Amministrazione non possa essere soddisfatto ricorrendo ad altre soluzioni. Sul punto Anac raccomanda di adottare misure specifiche che diano evidenza dell'effettiva assenza di concorrenza, attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, oltre ad accertare che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiali o riconducibile a errate interpretazioni della norma.

Nel focus dedicato al ricorso a proroghe e rinnovi, Anac evidenzia che nell'ambito della propria attività è emerso come le stazioni appaltanti facciano un ampio ricorso al rinnovo o alla proroga dei contratti anche in assenza dei presupposti, quali l'aver contemplato espressamente tali ipotesi nei documenti di gara e l'aver considerato l'importo del rinnovo ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara. Questo è stato riscontrato dall'Autorità anche con riferimento a contratti originari sottoscritti senza previa procedura ad evidenza pubblica, oppure rinvenendo rinnovi taciti senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento. L'utilizzo dello strumento della proroga e del rinnovo, osserva Anac, avviene per svariati motivi, tra cui in primis carenza di programmazione, nonché ritardi o errori nella predisposizione e pubblicazione degli atti di gara. È dunque necessario che le stazioni appaltanti adottino adeguate misure specifiche per prevenire il ricorso al rinnovo del contratto in assenza dei presupposti, quali: procedere con un adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti, un controllo periodico e un monitoraggio delle future scadenze contrattuali, procedere con un'appropriata progettazione delle gare includendovi, anche in via precauzionale, l'opzione del rinnovo.

Altrettanto interessanti gli altri focus dedicati ai requisiti di partecipazione, valutazione dell'offerta, errata allocazione dei rischi nelle concessioni e sulla gestione del conflitto di interessi, in tutti i focus si riportano esemplificazioni pratiche con raccomandazioni sulle misure da adottare per evitare difformità.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/02/2022

Autore: Manuela Sodini

La tutela dell'ambiente entra in Costituzione

Ieri, 8 febbraio 2022, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge volta ad inserire la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione.

Con 468 voti a favore, uno contrario e sei astenuti, l'Aula di Montecitorio ha dato l'ok definitivo al disegno di legge costituzionale di modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi.

Il provvedimento, giunto al termine dell'iter legislativo, entrerà in vigore dopo la pubblicazione, senza referendum confermativo, in quanto ha ottenuto più dei due terzi dei voti necessari.

La modifica prevede da un lato che la Repubblica tuteli, oltre al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, anche l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali nell'interesse delle future generazioni; dall'altro che l'iniziativa economica privata, pur libera, non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e anche alla salute e all'ambiente.

Nel provvedimento legislativo, dunque, figurano sia fini sociali che ambientali.

Inoltre, durante l'iter sono state aggiunte le disposizioni che prevedono tra l'altro la salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano nella materia legislativa di tutela degli animali.

Fonte: Italia Oggi n. 33 del 09/02/2022 pag. 24

Autore: Maria Sole Betti

Abusi edilizi, la Pa deve sempre valutare le opere in modo unitario

Un abuso edilizio costituito da più opere funzionalmente collegate va sempre considerato in modo unitario, anche se le opere sono dimensionalmente non rilevanti se prese singolarmente. Pertanto ai fini della possibilità di una sanatoria edilizia, non si possono separare. Il principio, non nuovo (affermato anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, n.4919/2021), è stato da ultimo ribadito dal Tar Liguria (Genova, Sezione Seconda), con la [pronuncia n.34/2022](#) che riunisce due ricorsi.

Il caso riguarda una società proprietaria di un maneggio su un terreno di loro proprietà - e in un'area soggetta a vincolo paesaggistico - sul quale il comune di Camogli ha riscontrato la presenza di alcuni manufatti senza titolo edilizio, per i quali ha intimato la demolizione. Nel caso specifico si tratta di un camminamento in cemento di 10x1,40m; un prefabbricato uso stalla di 15 mq con struttura metallica e tamponamenti in legno, poggiato su una base di cemento; una giostra per cavalli con montanti metallici e tamponamenti in legno, ancorata al suolo con cordolo in cemento; un campo ostacoli con fondo in sabbia di 1.300 mq, delimitato da una staccionata in legno alta oltre un metro.

La società ha preliminarmente sostenuto che tali manufatti fossero presenti alla data in cui sono entrati in possesso delle opere realizzate dai precedenti proprietari. E ha poi avanzato la tesi principale a sostegno della possibilità di una regolarizzazione, e cioè che questi manufatti non richiedessero il permesso di costruire bensì solo la Scia. Più esattamente, nel primo dei due ricorsi i proprietari hanno sostenuto che, per la loro natura ed entità, le opere contestate dal comune di Camogli avrebbero richiesto una semplice Scia e non invece il permesso di costruire. Nel secondo ricorso ribadiscono la tesi, salvo che per un manufatto (il prefabbricato uso stalla), di cui ammettono la necessità del permesso di costruire.

Ai giudici spetta di ricordare che «per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve essere valutato in modo globale, atteso che la considerazione atomistica delle singole opere non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione: ne consegue che, in presenza di un abuso di notevoli dimensioni costituito da opere diverse, ma reciprocamente funzionali, si configura un'unica

attività di trasformazione urbanistica per la quale è necessario il permesso di costruire, senza possibilità Gdi scorporne una parte per sostenere che sia assoggettabile a Dia ovvero a Scia».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autore: Massimo Frontera

Trasporto pubblico locale, no al project financing per affidare il servizio senza opere

È illegittimo fare leva sul project financing per affidare la gestione di un servizio di trasporto pubblico locale. È quanto precisa Anac, con un provvedimento diffuso oggi ([Atto del presidente del 12 gennaio 2022](#)), nato da un'operazione promossa dal Comune di Termoli, in Molise. L'Autorità è intervenuta in seguito a un esposto firmato da alcuni consiglieri comunali che hanno segnalato presunte irregolarità sulla finanza di progetto, decisa dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Campomarino, Guglionesi e Termoli in provincia di Campobasso.

Nel caso in questione, il project financing comprendeva la concessione per 20 anni del trasporto pubblico locale, e la realizzazione di lavori pubblici per l'importo complessivo di circa 5 milioni di euro. La segnalazione contenuta nell'esposto presentato all'Autorità, faceva leva sulla possibile «inesistenza del rischio operativo», nonché sulle «possibili illegittimità dell'istituto della finanza di progetto per difetto di investimenti infrastrutturali, in quanto –nonostante nel bando di gara in esame la finanza di progetto è presentata come "Contratto misto per concessione servizi (prevalente) e lavori pubblici", sarebbe inammissibile una operazione di finanza di progetto per l'affidamento di una concessione di servizi senza l'esecuzione di lavori infrastrutturali».

Sul punto, anche l'Anac ha fatto presente che la maggior parte delle risorse incluse nell'intervento presentato come un project financing siano in realtà «riconducibili ad interventi che non hanno rapporto immediato con il servizio di trasporto pubblico locale, né in via più generale con la mobilità urbana: 3.970.000 euro infatti sono destinati alla riqualificazione del parco urbano».

Secondo l'elaborazione effettuata dai consiglieri del comune molisano che hanno presentato l'esposto «il valore degli investimenti infrastrutturali che hanno un nesso con la mobilità urbana, anche se non con il trasporto pubblico in senso stretto, ammonta in realtà a circa 1,3 milioni di euro; un valore lontanissimo dagli oltre 7,6 milioni di investimenti infrastrutturali (da spendere in dieci anni) dichiarati nella finanza di progetto. Ma anche se tutti gli investimenti dichiarati fossero ammissibili, sarebbero comunque irrisori rispetto

agli almeno 46,8 milioni di soli corrispettivi per la gestione ventennale dei trasporti».

Il fulcro della gara, rimarca Anac, è l'acquisizione della gestione del trasporto locale per vent'anni, e non la realizzazione di opere infrastrutturali. A conferma di tale argomento non c'è solo la prevalenza economica del servizio di trasporto pubblico rispetto ai lavori da farsi, ma la vera e propria assenza di un autentico nesso tra le opere previste e il servizio di trasporto autobus. Sotto questo profilo non è convincente l'argomento proposto nella memoria di controdeduzioni dalla stazione appaltante, secondo cui il nesso deriverebbe dal fatto che, in termini di pianificazione urbanistica, la localizzazione di infrastrutture quali parco, piscina, parcheggi ecc. influenza l'organizzazione dei trasporti e ne è influenzata.

Per l'Autorità la pur evidente necessità di coordinamento tra differenti opere e servizi pubblici, e in particolare tra la realizzazione di strutture per il tempo libero e la gestione dei trasporti, non comporta affatto che dalla loro conduzione unitaria da parte di un unico concessionario possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio alla collettività. Anac ritiene quindi che «l'operazione effettuata, consistente nell'aggregazione in un'unica concessione di realizzazione di opere e gestione di servizi non collegati tra loro, non possa legittimamente configurare un "project financing" previsto dal Codice dei contratti, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità». Ora toccherà alla stazione appaltante decidere cosa fare alla luce della presa di posizione dell'Anac, comunicando gli sviluppi all'Autorità.

Va ricordato, infine, che sulla questione l'Autorità si era già espressa con la delibera n. 566/2017. Occupandosi di un analogo affidamento da parte del Comune di Velletri già all'epoca l'Anac aveva chiarito che «le norme specifiche in materia di "project financing" finalizzate all'affidamento di concessione di servizi senza la realizzazione di infrastrutture» non risultano «direttamente applicabili nel settore del trasporto passeggeri».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Anac, la documentazione tecnica non può identificare uno specifico fornitore o ditta produttrice

Nella fornitura di autoveicoli e servizi accessori a favore di un ente locale, [Anac ha rilevato](#) il mancato rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza.

La vicenda, risalente al 2016, nasce da un'indagine della Guardia di Finanza sull'approvvigionamento dei veicoli per la polizia municipale effettuato tramite una convenzione Consip, dove è stato riscontrato che per gli allestimenti delle auto da acquistare, il Comune, in qualità di stazione appaltante, non ha utilizzato le opzioni previste dalla convenzione, ma ha scelto di far installare allestimenti i cui preventivi sono stati richiesti al contraente principale, cioè il fornitore degli autoveicoli, allegando le schede tecniche redatte da un particolare subfornitore.

Sul punto, Anac richiama l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici in base al quale «salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti». Dunque, la documentazione tecnica può essere utilizzata in fase di appalto/ordinativo per qualificare le caratteristiche del prodotto, senza però identificare uno specifico fornitore o ditta produttrice.

Nel caso di specie, invece, la stazione appaltante ha inviato al produttore/fornitore un elenco dei prodotti richiesti su carta intestata della ditta già prescelta come subfornitore, per Anac tale condotta non risponde ai principi di non discriminazione e trasparenza. Se la stazione appaltante avesse deciso di approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti, ritenendo le soluzioni proposte non soddisfattive, trattandosi di una fornitura che ammontava a 114.200 euro, avrebbe comunque dovuto applicare la normativa vigente in materia di selezione dell'affidatario. Il responsabile del procedimento dell'ente locale, indirizzando il fornitore a commissionare gli allestimenti presso la ditta prescelta, ha posto in essere di fatto un affidamento diretto verso un operatore economico scelto su base fiduciaria. Modalità permessa solo per

appalti di importo inferiore a 40mila euro, o nel caso di esistenza di un unico operatore sul mercato; nel caso in oggetto il valore della fornitura ammontava a 114.200 euro e non è stata dimostrata l'infungibilità della prestazione della ditta prescelta. Dalle indagini è invece emerso che almeno due imprese erano disponibili a presentare un'offerta a condizioni più vantaggiose della società prescelta.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autore: Manuela Sodini

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Abruzzo: turismo, 100mila euro ai Comuni per nuove aree sosta di camper e caravan

La Regione Abruzzo, ha attivato un bando per la concessione di contributi in favore dei Comuni del territorio regionale per la realizzazione di nuove aree sosta, la ristrutturazione o l'ampliamento di aree di sosta attrezzate già esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente in via telematica, compilando la domanda di ammissione disponibile nello sportello telematico sul sito web della Regione Abruzzo. Budget complessivo 100 mila euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 03 marzo 2022.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Piemonte: sport, 3,34 milioni di euro per riqualificare gli impianti sportivi pubblici

La Regione Piemonte ha attivato un bando per la riqualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale. Il bando intende promuovere la diffusione delle attività sportive e fisico motorie sostenendo enti e associazioni che operano senza fine di lucro per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'impiantistica sportiva, assicurando alla collettività livelli adeguati di strutture sportive, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale.

Possono partecipare enti e organismi pubblici (le Province e la Città Metropolitana, le Unioni di Comuni; i Comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico); Organizzazioni sportive e altri enti con o senza personalità giuridica aventi sede operativa in Piemonte. Budget 3,43 milioni di euro.

Le domande di contributo dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28 aprile 2022.

Per informazioni: marcella.agosto@regione.piemonte.it

Per informazioni tecnico progettuali è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica: alfio.caudano@regione.piemonte.it

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Lombardia: giustizia, parte la selezione dei Comuni per l'"Ufficio di prossimità"

La Regione Lombardia, ha promosso una manifestazione di interesse per selezionare i Comuni dove aprire sportelli che offrano servizi di accesso alla giustizia dedicati alla cittadinanza, per le materie di ordinaria giurisdizione, che siano più vicino ai cittadini e direttamente sul territorio.

Possono rispondere alla presente iniziativa tutti i Comuni lombardi in forma singola o associata.

Non è previsto un finanziamento diretto ai beneficiari ma la garanzia di servizi di formazione per il personale nelle materie di progetto, la dotazione dei dispositivi digitali necessari, il supporto alle attività di comunicazione.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 28 febbraio 2022.

Per informazioni relative alla manifestazione di interesse email coordinamento ue: coordinamentoue@regione.lombardia.it

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Commissione europea: 68 milioni per la cooperazione su progetti culturali

La commissione europea tramite il programma Europa Creativa (Crea) ha attivato il bando 2022 per progetti di cooperazione europea, la call mette in campo oltre 68 milioni di euro con cui è previsto di sostenere circa 130 progetti transnazionali nei settori della cultura e creatività. Potranno essere finanziate 3 categorie di progetti di diversa portata e dimensione: i progetti di piccola scala, che richiedono il coinvolgimento di almeno 3 partner di 3 diversi Paesi, i progetti di media scala, che devono coinvolgere almeno 5 partner di 5 diversi Paesi e i progetti di larga scala, realizzati da una partnership di almeno 10 soggetti di 10 diversi Paesi. I progetti di piccola scala possono essere cofinanziati dall'UE fino all'80 per cento dei costi per un massimo di 200mila euro, quelli di media scala fino al 70 per cento dei costi per un massimo di 1 milione di euro, mentre i progetti di larga scala fino al 60 per cento dei costi per un massimo di 2 milioni di euro. Il bando rimane aperto fino al 31 marzo 2022.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Commissione europea: SMP-COSME, sviluppo di appalti pubblici per l'innovazione

La commissione europea ha attivato un bando per finanziare progetti per appalti collaborativi di innovazione che contribuiscono a rafforzare il mercato interno attraverso innovazioni che stimolino la transizione verso un'economia più competitiva, digitale, più verde e sociale e a rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese Ue. Possono presentare una proposta di progetto enti pubblici o privati stabiliti in uno degli stati ammissibili al bando riuniti in un partenariato di almeno 2 partner che agiscono nella loro capacità di stazione appaltante (public buyer). I partner devono essere stabiliti in almeno 2 Paesi ammissibili e devono effettivamente proporre l'acquisto di innovazione. Il bando beneficia di un budget di 4 milioni di euro. Il valore del co-finanziamento può coprire fino al 50 per cento dei costi ammissibili (e i costi di acquisizione di soluzioni innovative non possono superare il 70 per cento dei costi ammissibili). Scadenza presentazione proposte progettuali: 3 maggio 2022.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autore: Maria Adele Cerizza

Barriere architettoniche, per l'ascensore interno non basta la Scia

Talvolta siamo portati a ritenere che, determinati lavori edilizi, siano del tutto ininfluenti sulla struttura e sul prospetto di un edificio. Ad esempio: decidiamo di trasformare una finestra in una porta finestra; oppure decidiamo di rendere più agevole il passaggio da un piano ad un altro di un immobile attraverso la creazione di un ascensore interno. Pensiamo: come possono tali semplici interventi avere un rilievo edilizio significativo? Ebbene ci sbagliamo. E la [sentenza del Consiglio di Stato numero 467 del 24 gennaio 2022](#), ne è la riprova. Andiamo ad esaminare da vicino la vicenda occorsa alla proprietaria di un immobile, e la decisione che i giudici di Palazzo Spada hanno emesso nei suoi confronti.

Il fatto

La proprietaria di un immobile sito nel Comune di Vibo Valentia, si determinava a realizzare alcuni interventi edilizi all'interno della propria abitazione. Più precisamente: due finestre venivano trasformate in porte finestre; si realizzava un piccolo ascensore interno per collegare due differenti piani dell'edificio; si procedeva alla creazione di strutture rivestite in cartongesso destinate ad ospitare il locale tecnico per l'ascensore. Per la realizzazione del tutto (con esclusione dell'intervento di trasformazione delle finestre in porte finestre), si era provveduto a presentare apposita Scia al Comune, e gli interventi da eseguire erano stati qualificati come opere minori. Il Comune di Vibo Valentia, a seguito di appositi rilievi ed accertamenti tecnici, decideva di sospendere i lavori, nonché di annullare la successiva Scia in variante presentata dalla proprietaria. Le ragioni sottese alla decisione del Comune erano essenzialmente riconducibili ad una differente qualificazione degli interventi edilizi; difatti, secondo l'ente, non trattavasi di opere minori bensì di veri e propri ampliamenti, realizzati per giunta in zona sottoposta a duplice vincolo: paesaggistico ed idrogeologico. La proprietaria dell'edificio si rivolgeva quindi al Tar Calabria che, esaminati gli atti, si determinava nel dare pieno accoglimento alle ragioni del Comune. Secondo il Tar, difatti, per la realizzazione del vano ascensore era necessaria l'autorizzazione del Genio Civile, trattandosi di intervento in grado di incidere sulla staticità dell'edificio; mentre le strutture in cartongesso e la trasformazione

delle finestre, erano interventi non presenti in Scia. Essendo del tutto privi di titolo, questi ultimi lavori erano dunque da reprimere.

Il ricorso al Consiglio di Stato

Avverso la decisione del Tar, la proprietaria dell'immobile decide di ricorrere al Consiglio di Stato, adducendo a sua difesa le seguenti argomentazioni:

-la realizzazione dell'ascensore era intervento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, perciò esentato da qualsivoglia autorizzazione;-le strutture rivestite in cartongesso non creavano alcun ampliamento, ma servivano per collocarvi il vano ascensore;

-la realizzazione di porte finestre al posto delle preesistenti finestre, non era un intervento menzionato in Scia poiché considerato "invisibile", ovvero tale da non comportare alcuna alterazione delle strutture portanti, della sagoma, e del prospetto del fabbricato, e dunque opera di edilizia libera e leggera.

La decisione di Palazzo Spada

Investiti della vicenda, i giudici di Palazzo Spada esaminano la decisione del Tar Calabria e, per farlo adeguatamente, ricostruiscono i fatti di causa, nonché l'iter logico giuridico seguito nel precedente grado di giudizio. Ebbene, anche secondo il Consiglio di Stato, la posizione della ricorrente non merita accoglimento; ciò in quanto gli interventi posti in essere dalla stessa appaiono totalmente abusivi per due ordini di ragioni: perché fuori Scia (alcuni), e perché non assentibili con una semplice Scia (uno in particolare).

L'intervento abusivo in quanto totalmente fuori Scia (perché non dichiarato per stessa ammissione della ricorrente), è rappresentato dalla trasformazione delle finestre in porte finestre. Ebbene, per la realizzazione di una tale opera edilizia, si va inevitabilmente ad incidere sul prospetto originario del fabbricato; ogniqualvolta ciò avviene, si pone in essere un intervento edilizio di natura straordinaria ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b del Dpr 380/2001. Tali tipologie di opere, ai sensi dell'articolo 22 lettera b del medesimo Dpr, devono obbligatoriamente essere segnalati mediante regolare SciaA.

L'ulteriore intervento fuori SciaA (perché difforme da quanto dichiarato), è quello relativo alla creazione delle strutture rivestite in cartongesso al piano superiore dell'immobile. Ebbene, qui siamo in presenza di un intervento abusivo

perché del tutto diverso da quello dichiarato in Scia dalla ricorrente; difatti, mentre nel titolo era stata dichiarata la realizzazione di strutture in legno per l'aggancio di tendaggi, si è in realtà realizzato un vero e proprio autonomo locale. Ma vi è di più: tale vano, che parte ricorrente individua quale struttura tecnica ove allocare l'ascensore, risulta essere un locale bagno, con tanto di impianto idrico. L'intervento appare quindi non validamente assistito da titolo edilizio, dunque abusivo.

Quanto all'intervento giammai assentibile con una semplice Scia, esso è rappresentato dalla realizzazione dell'ascensore interno. Secondo il Consiglio di Stato, in merito a tale situazione occorre fare un'attenta disamina. Difatti, un conto è se l'ascensore viene realizzato mediante l'apertura di un varco nel solaio, un conto è se viene realizzato senza aprire alcunché. Se, come in questo caso, per la realizzazione del vano ascensore appare inevitabile aprire un varco, la staticità del fabbricato viene inevitabilmente a risentirne. Ciò rende necessaria (ai fini della legittima realizzazione dell'opera) l'autorizzazione del Genio Civile, non una semplice Scia. Ma vi è anche un altro aspetto da considerare: quando l'immobile si trova in zona sismica, la circostanza che trattasi di intervento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche (come argomentato dalla ricorrente) non esclude la necessaria autorizzazione da parte del competente ufficio tecnico della Regione. Solo nel caso di montacarichi o montascale di limitata portata, e non realizzabili mediante apertura di varchi nel solaio, si può prescindere dall'autorizzazione suddetta. Ecco quindi che, la specifica tipologia di vano ascensore realizzato dalla ricorrente, non poteva in alcun modo esulare né dall'autorizzazione del Genio Civile, né da quella dell'ufficio tecnico regionale, essendo del tutto insufficiente una mera Scia. Alla luce di tutte le argomentazioni suesposte, il Consiglio di Stato respinge il ricorso e conferma la sentenza del Tar Calabria.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Ivana Consolo

Bandi, no alle clausole che dispensano le imprese dall'autodichiarare i requisiti

No alle clausole dei bandi di gara che dispensano le imprese dall'autodichiarare il possesso dei requisiti necessari a partecipare alla procedura. Lo stop arriva dall'Autorità Anticorruzione. Con [il comunicato del presidente del 26 gennaio 2022](#) l'Anac ha chiarito che è esclusa la possibilità di inserire nel bando di gara clausole che prevedano che, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico si intende in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo previsti ai fini della partecipazione, senza richiedere la presentazione di un'apposita autodichiarazione. Compilare e firmare il Dgue, spiega l'Anac, è obbligatorio. L'obbligo vale per tutte le gare d'appalto, anche per quelle promosse da stazioni appaltanti che operano nei settori speciali.

Il provvedimento ha preso spunto da un procedimento avviato nei confronti di Trenitalia in relazione a un appalto per il servizio di disinfestazione. Secondo l'Anac, la possibilità di evitare l'autodichiarazione del possesso dei requisiti è in contrasto con le norme del codice appalti (articoli 80, 83 e 85) , oltre a precludere l'imputabilità della falsa dichiarazione eventualmente resa e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.

«La previsione di simili clausole introduce profili di disparità di trattamento tra i concorrenti, facendo discendere conseguenze diverse dalla medesima condotta», si spiega nel comunicato. Perché «nel caso di presentazione dell'autodichiarazione, l'accertamento della falsa dichiarazione e della relativa imputabilità al soggetto che l'ha resa comporterebbe, oltre alla sanzione espulsiva, anche l'interdizione dalla partecipazione alle gare fino a due anni e la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici, mentre, in assenza dell'autodichiarazione, il concorrente privo dei requisiti di partecipazione subirebbe soltanto l'esclusione dalla gara».

Il comunicato chiarisce anche che i paletti valgono anche per le stazioni appaltanti che operano nei settori speciali, come le Ferrovie.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Mauro Salerno

Polizia Locale
Attività Economiche

Ministero Salute: obbligo utilizzo mascherine e deroghe

Nella G.U. n. 33 del 9 febbraio è stata pubblicata [l'ordinanza del Ministero della Salute 8 febbraio 2022](#), che sancisce la proroga fino al 31 marzo 2022 dell'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e la contestuale cessazione del relativo utilizzo all'aperto a partire dall' 11 febbraio, fermo restando l'obbligo di indossarle anche in tale circostanza qualora si configurino assembramenti o affollamenti.

Fonte: Entionline del 11/02/2022

Stop alle mascherine all'aperto

Dall'11 febbraio stop all'obbligo di indossare le FFP2 in tutta Italia, non solo nelle zone bianche.

Dall'11 febbraio non ci sarà più l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Lo stop all'uso delle FFP2 verrà esteso a tutta l'Italia e non solo alle zone bianche. La lenta ma costante riduzione dei numeri della pandemia favorisce l'iniziativa che è stata formalizzata dall'ordinanza firmata ieri pomeriggio dal ministro della salute Roberto Speranza.

Tuttavia, viene confermato l'obbligo, anche all'aperto, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in caso di assembramenti e affollamenti.

Inoltre, la mascherina è sempre obbligatoria anche in caso di spettacoli con pubblico e durante gli eventi sportivi che si svolgono all'aperto (gli stadi).

Fino alla fine dello stato di emergenza, l'obbligo di indossare le FFP2 rimane ancora in vigore al chiuso: su tutti i mezzi di trasporto sia locale che a lunga percorrenza (treni, aerei, navi); durante gli spettacoli nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, nei cinema e nei locali di intrattenimento e musica dal vivo; durante gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso (i palazzetti dello sport).

Per quanto riguarda la scuola, l'obbligo, inizialmente previsto solo per gli insegnanti delle classi dove vi siano alunni esonerati dal portare la mascherina (perché hanno meno di sei anni o presentano patologie e disabilità incompatibili con l'uso delle protezioni), è stato progressivamente diffuso a docenti, educatori e studenti a seguito dell'estensione del regime di autosorveglianza.

Nelle scuole primarie, fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività didattica può proseguire in presenza, fermo restando l'obbligo di indossare la FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo al Covid.

I bambini vaccinati o guariti da meno di 120 giorni potranno continuare a frequentare le lezioni in presenza, con obbligo di indossare la FFP2 per dieci giorni, anche nell'ipotesi in cui i casi di positività al Covid in classe salgano a cinque o superino tale soglia.

Nelle scuole secondarie di primo o secondo grado la possibilità di poter continuare a frequentare le lezioni con obbligo di FFP2 per dieci giorni varrà per tutti, se c'è solo un caso di positività in classe, mentre con due o più casi solo per gli studenti vaccinati o guariti.

In ambito generale, infine, viene previsto che dopo il periodo di quarantena (ridotta da 10 a 5 giorni), rimane l'obbligo di indossare le FFP2 per i 5 giorni successivi al termine di tale periodo; tale costrizione riguarda i soggetti non vaccinati e i vaccinati o guariti da più di 120 giorni (che non hanno ancora ricevuto la dose booster).

Per quanto riguarda l'applicazione delle regole sull'autosorveglianza, viene previsto che tale misura ha una durata di 5 giorni per i soggetti vaccinati con booster (o con doppia dose da meno di 120 giorni, o guariti da meno di 120 giorni); in questo caso, l'obbligo della mascherina viene esteso per 10 giorni dall'ultima esposizione alla malattia.

Fonte: Italia Oggi n. 33 del 09/02/2022 pag. 29

Autore: Francesco Cerisano

Anac: allestimenti auto della Polizia locale e affidamento diretto

L'Anac ha pubblicato una [nota, del 7 febbraio](#), in cui illustra il provvedimento assunto nei confronti di un Comune che, in merito all'approvvigionamento dei veicoli per la polizia municipale effettuato tramite una convenzione Consip, ha deciso di non utilizzare le opzioni previste dalla convenzione, ma di far installare allestimenti speciali i cui preventivi sono stati richiesti direttamente alla società automobilistica produttrice degli autoveicoli, facoltà prevista in via alternativa dalla convenzione a patto di verificare la congruità dei prezzi proposti dal fornitore; il responsabile del procedimento aveva espresso una preferenza per una ditta esterna, specializzata proprio negli allestimenti di auto per le forze dell'ordine, per cui al produttore/fornitore era stato inviato un dettagliato elenco dei prodotti richiesti su carta intestata della ditta già prescelta, indicando anche i materiali di cui dovevano essere composti, senza neppure curarsi di rendere anonimi i documenti: secondo Anac tale condotta della stazione appaltante non è coerente con i principi di non discriminazione e trasparenza, in quanto il Comune, con l'indirizzare il fornitore a commissionare gli allestimenti presso la ditta prescelta, ha posto in essere di fatto un affidamento diretto verso un operatore economico scelto su base fiduciaria, una modalità di affidamento consentita solo per appalti fino a 40mila euro o nel caso di esistenza di un unico operatore sul mercato.

Fonte: Entionline del 09/02/2022

Decreto: utilizzo del green pass

Nella G.U. n. 29 del 4 febbraio è stato pubblicato il [D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022](#), recante le nuove misure in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Fonte: Entionline del 08/02/2022

Ministero Interno: nuova disciplina del trasporto su strada di merci e passeggeri

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la [circolare prot. 300/STRAD/1/000003834.U/2022 del 4 febbraio 2022](#), in cui analizza le disposizioni del Pacchetto mobilità (che ha modificato le norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri) che sono entrate in vigore il 2 febbraio 2022.

Fonte: Entionline del 07/02/2022

Servizi Demografici

Anpr, il Viminale «forma» i dipendenti sui nuovi servizi per il cambio di residenza online

Dopo aver disciplinato le modalità di utilizzo dell'Anpr per il rilascio delle certificazioni anagrafiche on line, con la [circolare n. 12/2022](#), il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'interno mette a disposizione in via sperimentale il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche relative alla residenza e all'abitazione.

L'Anpr

Con il decreto 3 novembre 2021 il ministero dell'interno ha definito, le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anpr nonché le modalità telematiche per la presentazione delle dichiarazioni relative al trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, al cambiamento di abitazione. I dettagli tecnici sono contenuti nel disciplinare allegato. Con la circolare n. 90/2021 il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha ricordato ai prefetti l'attivazione, a partire dal 15 novembre, del servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma dedicata all'Anpr disponibile sul sito del ministero.

E questo grazie alle innovazioni introdotte al Cad dall'articolo 30 del DI 76/2020, che in particolare dispone che sulle certificazioni anagrafiche di Anpr il sigillo elettronico sostituisca la firma dell'ufficiale di anagrafe, che continuerà a essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal comune. L'ulteriore modifica consente di presentare in modalità telematica le dichiarazioni riguardanti alcune mutazioni relative alla posizione anagrafica degli iscritti. In base al Dm del 3 novembre, quindi, accedendo alla piattaforma Anpr con la propria identità digitale (Cie, Cns o Spid) il cittadino può chiedere per sé e per i componenti la propria famiglia alcune tipologie di certificati quali residenza, stato di famiglia, contratto di convivenza, stato civile, stato libero, matrimonio, unione civile, cittadinanza, esistenza in vita.

La circolare 12/2022

Con la nuova circolare, il Dait segnala che a decorrere dal 1° febbraio è disponibile un nuovo servizio telematico che consente la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero all'estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, al cambio di abitazione. In una prima fase, della durata di due mesi, il servizio coinvolgerà – col supporto di Sogei – solo 31 comuni, individuati d'intesa con l'Anci, che si sono resi disponibili. Il nuovo servizio consente ai cittadini di presentare le sole dichiarazioni di residenza per il trasferimento e di abitazione in uno dei Comuni coinvolti nella sperimentazione.

Avverte inoltre il Viminale che è possibile partecipare ai corsi di formazione organizzati in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione sulle principali funzionalità previste dalla web application di Anpr. Terminata la fase sperimentale, il servizio verrà esteso all'intero territorio nazionale, consentendo a tutti i comuni di gestire le dichiarazioni di residenza presentate sul portale. Ricorda infine che anche per il 2022 è possibile fruire dell'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali rilasciati dal Anpr.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/02/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Welfare

Ministero del Lavoro: contributo per potenziamento servizi sociali

[Nell'apposita pagina web](#) relativa al contributo per il potenziamento dei servizi sociali nei Comuni, previsto dall'art. 1, c. 797, della Legge 178/2020, il Ministero del Lavoro ha pubblicato la [Nota 938 del 4 febbraio 2022](#), le [istruzioni operative](#) per l'accesso al contributo, i file excel utilizzabili per i calcoli, e le [faq aggiornate al 7 febbraio](#).

Fonte: Entionline del 09/02/2022

Contributi ai Comuni per infrastrutture sociali, prorogati i termini per l'avvio dei lavori

Il Dipartimento per le politiche di coesione, nelle more della conclusione dell'iter di perfezionamento del nuovo Dpcm, ha reso noti i nuovi termini per l'avvio dei lavori approvati dalla Conferenza stato-città lo scorso 18 novembre ai fini dell'accesso ai contributi per investimenti in infrastrutture sociali assegnati con il [Dpcm 17 luglio 2020](#) in base a quanto previsto dai commi 311 e 312 della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019).

Le risorse disponibili ammontano a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, e sono destinate ai Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I nuovi termini sono pertanto i seguenti:

- 31 marzo 2022 (anziché 2 luglio 2021) per i contributi annualità 2020;
- 30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi annualità 2021;
- 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022 e 2023 (anziché 30 settembre di ciascun anno).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/02/2022

Autore: Daniela Casciola

Rassegne Giurisprudenziali

Incentivi funzioni tecniche, spazi assunzionali, gestione economale e disavanzo: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi funzioni tecniche e project financing

Non sono incentivabili, utilizzando l'articolo 113 del Dlgs 50/2016, le attività svolte in relazione a una fattispecie di finanza di progetto (articolo 183 del Dlgs 50/2016). La giurisprudenza consultiva della Corte dei conti è, infatti, concorde nell'escludere l'applicabilità dello speciale incentivo previsto dall'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici alle attività finalizzate alla conclusione di contratti di partenariato pubblico privato.

Anche la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/2021) ha definitivamente chiarito che per le fattispecie di partenariato pubblico privato non trova applicazione il sistema di incentivazione previsto dall'articolo 113.

La finanza di progetto, disciplinata dall'articolo 183, rientra senza dubbio nella nozione di partenariato pubblico privato e pertanto, in relazione a questa fattispecie, ne va esclusa l'incentivabilità a norma dell'articolo 113 del Codice.

Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - parere n. 8/2022

Spazi assunzionali e cessione a enti parchi regionali

I Comuni, in mancanza di una specifica previsione di legge, non possono cedere neanche in parte le proprie capacità assunzionali a un ente gestore di un parco regionale.

L'articolo 33, comma 2, del DI 34/2019 non ammette fattispecie derogatorie o eccezionali non previste dalla legge quali quelle dello stesso articolo 33, comma 2, per i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti che fanno parte di unioni di Comuni, e dell'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del Dlgs 267/2000.

Sezione regionale di controllo della Lombardia - parere n. 12/2022

Gestione economale

Le spese economali rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito di una programmazione generale, o anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un'esigenza di maggiore economicità della spesa, che potrebbe essere meglio garantita sulla base di ordinarie procedure concorrenziali. Pertanto, negli enti pubblici rimane sempre la caratteristica della non programmabilità e dell'imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese effettuate per il loro tramite; ciò impone, a fortiori, di adottare una disciplina ancor più rigorosa delle spese effettuabili tramite la gestione economale, anche prevedendo un limite di utilizzo, in termini contenuti, dei fondi assegnati a tale scopo e regole ancor più stringenti con riferimento al rispetto della natura ed inerenza delle spese sostenibili ed alle modalità di stanziamento e di eventuale reintegrazione del relativo fondo.

Sezione giurisdizionale del Veneto - sentenza n. 17/2022

Piano di recupero del disavanzo (articolo 188)

L'adozione di un piano di rientro si deve fondare su un'analisi realistica dell'efficacia delle misure che si intende adottare, con un'altrettanta realistica previsione dell'effettiva entità di risorse recuperabile da ciascuna di esse. L'Amministrazione deve agire non solo per realizzare il ripiano del disavanzo, ma deve assicurare anche «l'individuazione di misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo» come espressamente previsto dal citato articolo 188 del Tuel. A questo fine si rende necessario adottare ogni azione organizzativa volta a evitare il reiterarsi delle diffuse irregolarità contabili rilevate dallo stesso ente in occasione dell'approvazione del rendiconto, ripristinando in maniera durevole le condizioni di una sana gestione finanziaria.

Sezione regionale di controllo del Piemonte - deliberazione n. 22/2022

Incarichi a supporto degli organi politici e predisesto

La Corte dei conti sospende la pronuncia nel merito e delibera di sottoporre al presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale: «se l'articolo 90, comma 1, del Dlgs 267/2000, nella parte in cui vieta agli enti dissestati e strutturalmente deficitari, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, per l'esercizio

delle funzioni di indirizzo e di controllo a supporto degli organi politici, debba ritenersi esteso anche agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, durante l'intero arco temporale di attuazione del piano di risanamento».

Sezione regionale di controllo della Liguria - deliberazione n. 2/2022.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 11/02/2022

Autore: Marco Rossi

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

